

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## Volume n. 4/2025

Copyright © Author(s)



# AEQUITAS MAGAZINE

## *INDICE*

---

Fatto giuridico, dati e "bias giuridici": tra epistème e dóxa (Elena Incampo).....	2
Sistema e valori nel Diritto Romano: un binomio fondamentale (Gerardo Marco Bencivenga).....	11
La Brief remarks on the Russian colonization experience of Sagallo: an institutional attempt concerning the geopolitical dynamics of the late 19th century in the Horn of Africa (Agostino Zito).....	28
Immagini e linguaggio nello spettacolo come stereotipi di discriminazione socio-culturale di un intero popolo (Paola Calvano).....	32
L'autenticazione delle opere d'arte, tra opacità di base e orientamenti giurisprudenziali (Paola Calvano).....	42


# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
"Jus est ars boni et aequi "

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## Fatto giuridico, dati e "bias giuridici": tra epistème e dóxa

di Elena Incampo ©



*ABSTRACT: Nell'epoca in cui ci troviamo, caratterizzata dall'avvento dell'intelligenza artificiale alla quale è sempre più ritagliato un posto in quasi tutti i settori, si sente sempre parlare dei cosiddetti bias in una accezione non solo negativa, ma talvolta anche tragica in relazione alle loro possibili ripercussioni. Ma cosa sono i bias? Rappresentano davvero un ostacolo insormontabile per l'introduzione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori, compreso quello giuridico-legale e processuale? Il presente elaborato mira ad affrontare in maniera sinottica la questione dei bias che caratterizzano i dati su cui i sistemi di intelligenza artificiale vengono prima pre-addestrati e poi adattati per settorializzare le loro prestazioni, con particolare riguardo al settore giuridico-legale.*

---

**SOMMARIO: Premessa – 1. Intelligenza artificiale e dati: addestramento ed adattamento – 2. Dati e *bias* - 3. Fatto giuridico e “*bias* giuridico” – 4. Dati legali tra *epistème* e *dóxa* – 5. Conclusioni.**

## **Premessa**

Il costante sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA) e la loro inarrestabile diffusione, sempre con maggiore fervore, stanno mantenendo acceso il dibattito circa l'accesso di queste nuove tecnologie anche nell'ambito giuridico, affinché anch'esso possa usufruire dei molteplici vantaggi che questi sistemi offrono, tra cui l'ottenimento di maggiore efficienza nello svolgimento di determinate prestazioni, nonché la garanzia di minore discrezionalità umana nell'espletamento delle stesse e, quindi, di maggiore oggettività.

Tuttavia, non mancano i dibattiti in cui vengono espresse preoccupazioni dovute ai paralleli svantaggi ed alle conseguenti problematiche che l'IA può causare, soprattutto in un settore già particolarmente delicato, dove in gioco si trovano gli interessi e i diritti delle persone.

In altre parole, è come se l'affacciarsi dell'IA nell'ambito giuridico possa aggiungere una serie di rischi in un ambiente già caratterizzato da rischi.

Nello specifico, ciò che desta maggiore timore sono i cosiddetti “*bias algoritmici*”.

È necessario considerare come questi *bias* non siano da intendersi solo in una accezione negativa, ma essi possono essere intesi altresì in una accezione che, seppur non propriamente positiva, non richiama le problematiche della prima tipologia: in questo caso, infatti, si fa riferimento ad una “deviazione da uno standard”<sup>1</sup> che può verificarsi in una qualsiasi fase del processo di *design*, sviluppo e implementazione del sistema di IA, il quale non determina in sé un pregiudizio; nel primo caso, invece, si intendono veri e propri pregiudizi sociali che possono tramutarsi in disuguaglianze strutturali moralmente problematiche<sup>2</sup>.

Nel primo caso, quindi, i *bias* non sempre sono davvero problematici; infatti, per esempio, se Netflix ci consiglia un film che non ci piace o se Siri imposta la sveglia ad un orario sbagliato, ci troviamo di fronte a questioni non davvero così gravi e per cui potremmo anche chiudere un occhio<sup>3</sup>.

Nel secondo caso, invece, il pregiudizio di apprendimento condiziona inevitabilmente in maniera altrettanto negativa il risultato che il sistema di IA produce e che può rivelarsi potenzialmente svantaggioso per determinate categorie di soggetti e per cui è possibile intervenire quasi sempre solo in maniera *ex post*; infatti, anche se i pregiudizi possono essere previsti e le variabili protette escluse dai dati, i *proxy* (algoritmi di correlazione) non previsti per queste variabili potrebbero essere comunque usati per ricostruire i pregiudizi, portando a “pregiudizi basati su *proxy*” (“*proxy discrimination*” o “*bias* di correlazione”) che sono difficili da rilevare e, quindi, da evitare.<sup>4</sup>

Inoltre, questi *bias* potrebbero essere anche di tipo tecnico; si pensi a cosa accadrebbe se l'errore riguardasse un algoritmo di guida autonoma.

Ma cosa sono davvero questi *bias*? È possibile davvero eliminare i *bias* dai dati?

Procediamo per gradi.

## **1. Intelligenza artificiale e dati: pre-addestramento ed adattamento**

È necessario sottolineare che esistono tanti tipi di sistemi di IA che si differenziano non solo sulla base delle prestazioni che possono svolgere, ma anche sulla base delle modalità attraverso cui essi vengono

programmati ed addestrati.

In breve, l'apprendimento di dati da parte dei sistemi di IA può avvenire o completamente attraverso l'intervento di un agente umano, dove è l'uomo che indica alla macchina cosa e come apprendere per svolgere una determinata funzione, o in maniera automatica, come avviene con il *Machine Learning* (che può concernere un apprendimento supervisionato, non-supervisionato, rafforzato o attraverso reti neurali artificiali) oppure con il *Deep Learning* (apprendimento attraverso reti neurali artificiali "profonde" e, quindi, più complesso), dove le macchine apprendono i dati in maniera autonoma.

Ciò che accomuna queste tipologie di sistemi è che esse hanno tutte bisogno di dati e tutti questi dati, proprio al fine dell'apprendimento da parte dei sistemi di IA, vengono tramutati in numeri.

Ciò determina, quindi, che ai sistemi di IA può essere dato "in pasto" qualsiasi tipo di dato.

Focalizzando l'attenzione sui sistemi di *Large Language Models (LLM)*, più propriamente utilizzati per la produzione di testi, immagini, video, eccetera, e sui quali si punta maggiormente al fine di un accesso dell'IA nel settore giuridico, essi rappresentano un esempio lampante di sistemi di IA che vengono sottoposti ad un processo di addestramento di *deep learning*.

Questo processo prevede una fase di pre-addestramento che può essere seguita anche da una fase di adattamento, quest'ultima focale al fine di settorializzare e specializzare il sistema di IA.

Durante la fase di pre-addestramento, si dà "in pasto" al sistema di IA una enorme quantità di dati attraverso cui lo stesso deve imparare a svolgere la propria funzione; grazie a due reti che operano in maniera ciclica tra loro, la rete generatore e la rete discriminatore, il sistema genera e corregge i propri risultati finché non diventano il più simili possibili ai dati di addestramento, attraverso la predizione della "parola che viene dopo". Per esempio, l'addestramento del famigerato ChatGPT è avvenuto in questo modo e con l'impiego di circa 570 GB di dati testuali, pari a circa 300 miliardi di parole, tratte da libri, articoli online, Wikipedia ed altre fonti.<sup>5</sup>

Eventualmente, il sistema così addestrato può essere specializzato attraverso una fase di adattamento (il metodo utilizzato maggiormente è il *fine-tuning*) ad un settore specifico (ad esempio, quello legale) attraverso dati inerenti a quello stesso settore scelti dall'adattatore.<sup>6</sup>

In altre parole, se volessimo introdurre un sistema di *LLM* in uno studio legale, potremmo utilizzare ChatGPT, sistema già pre-addestrato, provvedendo al suo adattamento attraverso dati giuridici, come norme, contratti, sentenze, eccetera.

Insomma, l'intero processo che prepara un sistema di *LLM* ad un determinato utilizzo necessita dati, generalmente e particolarmente intesi.

## **2. Dati e bias**

Nel 2015, Amazon si rese conto che il sistema di IA adottato l'anno prima per automatizzare il reclutamento di nuovi dipendenti sulla base dei loro *curricula* discriminava le donne; esso era stato addestrato su dati concernenti le graduatorie di selezione di nuovi candidati dei dieci anni precedenti, dai quali emergeva una prevalenza maschile. Pertanto, il sistema di IA adottato, pur non essendo stato addestrato direttamente ad utilizzare il sesso come criterio selettivo, era riuscito ugualmente a riconoscerlo da altre informazioni, utilizzando questi indici di genere come criteri utili a effettuare la selezione.<sup>7</sup>

Nel 2016, Microsoft ha rilasciato su Twitter il *chatbot* "Tay ai", il cui obiettivo era quello di imparare il linguaggio umano conversando con i giovani americani dai 18 ai 24 anni e, quindi, di simulare una

normale conversazione tra persone. Tuttavia, dalla rete Tay non fece altro che imparare ad essere razzista e xenofoba, tanto da essere rimosso dopo nemmeno 24 ore.<sup>8</sup>

C'è da dire che, per quanto questi eventi possano aborrire, in realtà i summenzionati sistemi di IA non hanno fatto altro che svolgere la propria funzione, la quale – tra l'altro – è stata svolta altresì perfettamente; essi hanno appreso in maniera autonoma sulla base di ciò che è stato dato loro “in pasto” e hanno prodotto dei risultati, secondo le proprie funzionalità e le proprie capacità computazionali.

Ma allora dov'è da ricercare la fonte di tali criticità?

La questione su cui focalizzare l'attenzione riguarda niente meno che i dati.

Questi dati, infatti, da quanto possiamo apprendere dagli esempi succitati, contengono i già richiamati *bias*.

Ma cosa sono i *bias*?

In generale, i *bias* (o, più correttamente, gli *human bias*) rappresentano una distorsione nel nostro sistema di conoscenza, basata su stereotipi e pregiudizi<sup>9</sup>. Nello specifico, invece, i *bias* algoritmici (o *bias machine learning*) di addestramento si riferiscono al verificarsi di risultati distorti dai pregiudizi umani che distorcono *ab origine* i dati di *training* o l'algoritmo IA, portando a risultati potenzialmente dannosi.<sup>10</sup>

È chiaro, quindi, come il pregiudizio insito nei risultati dei sistemi di IA non è altro che un riflesso del pregiudizio umano insito nei dati su cui quei sistemi sono stati pre-addestrati, laddove, quindi, il dato si presta ad essere un mezzo di trasporto di informazioni di vario genere, tra cui – appunto – giudizi e pregiudizi umani, oltre ad elementi oggettivi.

### 3. Fatto giuridico e “*bias* giuridico”

Una questione interessante concerne l'eventuale adattamento di un sistema di IA su dei dati giuridico-legali, al fine di un suo inserimento all'interno di uno studio legale. Nell'immensa mole di dati che interessa questo ambito, pongo l'attenzione su quelli che riguardano nello specifico l'atto giuridico.

Anzitutto, generalmente, il fatto giuridico è un fatto materiale che produce effetti giuridici.<sup>11</sup>

Esso comprende, da un lato, il fatto giuridico in senso stretto (o naturale), in cui rientrano gli accadimenti naturali non dovuti ad una condotta umana, ma alla forza della natura, dall'altro, l'atto giuridico, in cui rientrano tutti quegli accadimenti di cui l'evento causativo di conseguenze giuridiche è rappresentata da un'azione umana<sup>12</sup>, cui ha seguito un evento giuridico necessario all'attribuzione della giuridicità di quella stessa azione che ne è causa.

Soffermandoci su quest'ultima categoria, rileva il modo in cui questi accadimenti ed eventi vengono poi incorporati in dati da sottoporre all'attenzione dell'autorità giudiziaria, in caso di controversia.

Come ben sappiamo, in ogni controversia, ciascun soggetto sostiene e difende una propria verità che ruota attorno ad un evento, sulla base della quale si rivolge ad un legale col fine di ottenere una tutela dei propri interessi, verità che poi andrà ad intrinsecarsi negli atti del medesimo avvocato, il quale – nell'interesse del proprio cliente – effettuerà determinate richieste all'autorità giudiziaria competente.

Il legale – nella sua qualità di giurista -, per l'esigenza del ruolo che ricopre, deve filtrare le informazioni comunicate dal cliente, ossia deve provvedere ad effettuare un taglio netto tra tutto ciò che deve valere come diritto e ciò che deve essere respinto come non diritto, ed avere un contrassegno non equivoco

per contraddistinguere il fatto giuridicamente rilevante da quello irrilevante.<sup>13</sup>

In altre parole, egli descrive in una cornice giuridicamente rilevante uno dei possibili eventi che ruotano attorno ad un determinato atto, corredato da osservazioni, prospettazioni, valutazioni che mirano a convincere il giudice che quella ipotesi sia quella più vicina alla “cosa verosimile” aristotelica<sup>14</sup>; uno dei possibili eventi che costituisce il dubbio (che deriva dalla parola latina *duo*) tra appunto due posizioni contrastanti, dal quale nascerà la verità, la certezza<sup>15</sup>, attraverso la successiva attività che verrà svolta dal giudice.

Ma per quanto quell'evento venga filtrato dal professionista, al fine non solo di un suo inserimento all'interno di parametri giuridici, ma anche di una sua formulazione nel linguaggio giuridico, esso risulta ancora un mero punto di vista, una opinione che, nel linguaggio comune, indica una credenza spesso accolta senza esame, che trae origine dal costume, dalla tradizione o dal desiderio<sup>16</sup>, ossia una “*proposizione insufficientemente provata*”<sup>17</sup>, laddove la sua rilevanza giuridica rappresenta solamente una sorta di cornice. Trattasi, quindi, di apprezzamenti e valutazioni solamente provvisori, ossia di mezzi e non di fini<sup>18</sup>, in quanto il compito del legale rimane quello di tentare di ottenere ciò che viene richiesto dal proprio cliente.

L'ultima parola, infatti, sarà sempre e imprescindibilmente dell'autorità giudiziaria di riferimento, il cui compito è proprio quello di emanare un provvedimento contenente una “*asserzione veramente giustificata*”<sup>19</sup> – che rispecchi le “*cose verisimili*”- e rispondente alla determinata regola giuridica, sulla base degli elementi che emergono durante il processo e che servono a ricostruire la realtà dei fatti, se non in tutto, ma quanto meno in maniera sufficiente da provvedere alla risoluzione della controversia; la ‘verità’ è ravvisata nella congiunta rispondenza alla realtà e alla regola giuridica.<sup>20</sup>

#### **4. Dati legali tra *epistème* e *dóxa***

Gli atti degli avvocati, quindi, non sono altro che costrutti verbali in cui vengono inglobate, da un lato, le prove, ossia degli oggetti mediante i quali il giudice ottiene delle esperienze che gli servono per decidere<sup>21</sup>, dall'altro, l'intenzionalità<sup>22</sup> degli stessi avvocati, ossia quella che si esplica propriamente nell'esercizio delle loro funzioni nella loro qualità di difensori, per cui vengono esposti fatti, prospettazioni, deduzioni, domande nel tentativo di convincere il giudice.

Quanto all'intenzionalità, in generale, essa viene intesa come quella caratteristica delle nostre menti per cui gli stati mentali sono “diretti verso” oppure sono “relativi a” oggetti o situazioni nel mondo, comprendendo, quindi, le credenze, le speranze, i desideri, le emozioni, le percezioni e molto altro.<sup>23</sup>

In tal modo, questi atti - prospettando un loro utilizzo come dati di addestramento o di adattamento di sistemi di IA - contengono *dóxa* e rispondono, di conseguenza, all'analisi doxastica della conoscenza per cui “*S crede che p*”. Questi atti, quindi, sono carenti di conoscenza pura, di *epistème*, trovandosi la *dóxa* in una posizione intermedia tra scienza e ignoranza<sup>24</sup>, come congetturato dal filosofo greco Platone.

Di conseguenza, il sistema di IA, così facendo, in un contesto giuridico-legale, viene alimentato di *human bias* o – meglio - di “*bias giuridici*”, ossia di dati in cui si esplica l'intenzionalità - nello specifico degli avvocati - in una veste giuridica, il pregiudizio<sup>25</sup> giuridico - appunto.

E non potrebbe essere diversamente, poiché negli atti dei legali si rinviene la ricostruzione di un fatto, di un pregiudizio attraverso la dialettica probatoria, in quanto nel processo non può mai essere compiuto un accertamento immediato di un fatto nella sua “*datità*”.<sup>26</sup>

Nell'ambito dello studio dell'IA, inoltre, l'intenzionalità viene considerata dal professor Luciano Floridi una

delle caratteristiche proprie – assieme al significato alla capacità di fare riferimento a qualcosa ed alla veridicità – dell'informazione semantica, la quale è una informazione che “incapsula” la verità; non è portatrice di verità ma è costituita da verità, perciò qualificarla come vera non è solo ridondante dal punto di vista informativo ma inutilmente rumoroso.<sup>27</sup>

Di base, nell'ottica del suddetto filosofo dell'informazione, inoltre, i dati su cui vengono addestrati i sistemi di IA sono delle informazioni “*per cui si potrebbe sostenere*” che “*a è informato (ha o possiede l'informazione) che p*” è più simile a “*a crede che p*” piuttosto che a “*a sa che p*”, e pertanto che la tesi della veridicità dovrebbe essere abbandonata”.<sup>28</sup>

## 5. Conclusioni

I sistemi di IA sono caratterizzati da *bias* algoritmiche determinano delle discriminazioni di vario genere.

Quelli che più preoccupano sono i pregiudizi riferibili ad una esperienza passata insita nei dati di addestramento, ossia gli *human bias*, che hanno origini e ripercussioni sociali.

Richiamando l'evento che ha coinvolto Microsoft, infatti, quest'ultima – nella comunicazione ufficiale in cui è stato reso noto di aver rimosso Tay da Twitter – ha chiarito come Tay fosse “*un esperimento sociale e culturale, oltre che tecnico*”<sup>29</sup>. E se – come già detto – a livello tecnico abbia dato degli ottimi risultati, a livello sociale e culturale è stato un totale fallimento che porta ad una profonda riflessione, su cui non ci si soffermerà in quanto non oggetto di questo elaborato.

Nell'ambito giuridico-processuale, data l'illusoria conoscenza giudiziaria oggettiva, poiché in esso non può mai essere compiuto un accertamento immediato di un fatto nella sua datità<sup>30</sup>, i dati degli avvocati in particolare sono un costrutto verbale contenente non solo elementi oggettivi, ma anche inevitabilmente “*bias giuridici*”, come sopra esposto.

Una questione su cui ci si potrebbe interrogare è se questa tipologia di *bias* sia davvero così allarmante come negli esempi succitati o se, tenendo altresì conto dei doveri deontologici che ogni singolo professionista deve rispettare, questi rischi possano considerarsi sormontabili per poi incoraggiare un utilizzo dei sistemi di IA anche nell'ambito giuridico-legale e processuale.

Citando Lutero, “*qui non intelligit res, non potest ex verbis sensum elicere*”<sup>31</sup>. I sistemi di IA non comprendono affatto cosa noi diamo loro in pasto, non è questo il loro compito né è nelle loro capacità; loro producono soltanto un risultato sulla base di informazioni tramutate in numeri, attraverso processi meramente statistici e matematici. Spetta a noi valutare i dati su cui addestrarli ed adattarli, vedendo ancora una volta la questione porre l'attenzione sull'uomo.

Inoltre, si consideri che i *bias* che possono riguardare i sistemi di IA testuali, come i sistemi di LLM, possono essere anche tecnici.

Si pensi, ad esempio, ai *bias* linguistici, dove la discriminazione è legata alle divergenze che emergono dall'utilizzo di un sistema di IA pre-addestrato su dati originariamente di una lingua differente rispetto a quella dei dati di adattamento<sup>32</sup>, considerando – tra l'altro - che la maggior parte dei sistemi di IA in uso sono sistemi progettati negli Stati Uniti e pre-addestrati su dati in inglese.<sup>33</sup>

In un contesto giuridico-legale, anche questa tipologia di pregiudizi risulta molto rilevante, in quanto basti pensare, per esempio, che già solo il termine inglese *law* è riconducibile a svariati termini che in italiano sono tutti differenti tra loro.

Pertanto, da questo punto di vista, a volte, ciò che è definito come pregiudizio si rivela “*elemento*

culturale legato a un determinato contesto, spia di un certo tessuto sociale e rispondente alle condizioni del sentire comune di quella specifica società”<sup>34</sup>.

L'elemento di rischio rispetto a cui è necessario agire, quindi, risiede nella costruzione e nell'impostazione della tecnologia, nella titolarità dei dati e, in particolare, nella mancanza di un sistema di IA che sia stato sviluppato nello stesso contesto in cui è applicato; in altri termini, “l'assenza di una tecnologia che sia country-specific”<sup>35</sup>, tecnologia fondamentale soprattutto in un ambito giuridico-legale.

---

[1](#) DANKS David, LONDON Alex John, *Algorithmic bias in autonomous systems*, in *Proceedings of the 26th International Joint Conference on Artificial Intelligence*, Melbourne, Australia, pp. 4691-4697, 2017.

[2](#) FLORIDI Luciano, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2022.

[3](#) RIZZI Giulia, CIMMINO Maria Teresa, *Bias negli algoritmi: come le macchine apprendono i pregiudizi dagli esseri umani*, in *ibicocca*, Università degli Studi di Milano – Bicocca, Milano, 2023.

[4](#) *Ibidem*.

[5](#) PRIVITERA Salvo, *L'IA potrebbe divorare tutta la conoscenza scritta di Internet entro il 2026*, in *Everyeye Tech*, 2024.

[6](#) Si veda: PARTHASARATHY Venkatesh Balavadhani, et. al., *The Ultimate Guide to Fine-Tuning LLMs from Basics to Breakthroughs: An Exhaustive Review of Technologies, Research, Best Practices, Applied Research Challenges and Opportunities*, in *CeADAR: Ireland's Centre for AI*, University College Dublin, Belfield, Dublin, Ireland, pp. 1-112, 2024.

[7](#) GAUDIO Giovanni, *Le discriminazioni algoritmiche*, in *Rivista nuova di Diritto del Lavoro* (ISSN: 2611-3783), 2024.

[8](#) BENFATTO Luisanna, *Microsoft blocca il software Tay: era diventato razzista e xenofobo*, in *Il Sole 24 Ore* (ISSN: 2499-4944), 2016.

[9](#) DI GIACOMO Luisa, *Bias dell'algoritmo: responsabilità e innovazione nell'AI*, in *Diritto.it* (ISSN: 1127-8579), 2024.

[10](#) HOLDSWORTH James, *Cos'è il bias AI?*, in *IBM Italia*, 2023.

[11](#) CARNELUTTI Francesco, *Teoria generale del diritto*, Società Editrice del «Foro Italiano», Roma, 1951.

[12](#) *Ibidem*.

[13](#) BOBBIO Norberto, *La consuetudine come fatto normativo*, Giappichelli Editore, Torino, 2010.

[14](#) ARISTOTELE, *Retorica*, Editori Laterza, Bari, 2021.

[15](#) CARNELUTTI Francesco, *Teoria generale del diritto*, cit.

[16](#) DEWEY John, *Logica, teoria dell'indagine*, Einaudi Editore, Torino, 1949.

[17](#) WOLFF Christian, *Logica tedesca*, Bompiani, Milano, 2011.

[18](#) DEWEY John, *Logica, teoria dell'indagine*, cit.

[19](#) *Ibidem*.

[20](#) GALLO Filippo, *La 'verità': valore sotteso alla definizione celsina del diritto*, in *Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana* (ISSN: 1825-0300), pp. 1-16, 2008.

[21](#) CARNELUTTI Francesco, *Teoria generale del diritto*, cit.

[22](#) Un'analisi sul concetto di "intenzionalità" viene effettuata dal Carnelutti che – sebbene sia finalizzata a chiarificare la differenza tra intenzionalità e volontà, con riferimento all'azione giuridica generalmente considerata – ritengo possa essere altresì riconnessa all'azione del legale nel tentativo di redigere un atto giuridico da rivolgere al giudice. Essa considera due fasi del momento psicologico della intenzione, ossia la fase del "giudizio storico" attraverso cui si prospetta il fine da raggiungere, il quale – se raggiunto – prenderà il nome di "previsione", e la fase del "giudizio critico" attraverso cui ci si interroga sulla liceità del fine da raggiungere, la quale – in caso di risposta positiva – prenderà il nome di "deliberazione". Si veda: *Ibidem*.

[23](#) SEARLE John Rogers, *Intelligenza artificiale e pensiero umano. Filosofia per un tempo nuovo*, Castelvecchi Editore, Roma, 2023.

[24](#) PLATONE, *La Repubblica*, Editori Laterza, Bari-Roma, 2019.

[25](#) Si fa un vero e proprio richiamo all'etimologia della parola che dal latino *praeiudicium* è composto di *prae-* «pre-» e *iudicium* «giudizio», indicante, quindi, una idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore. Si veda: *Vocabolario Treccani online*.

[26](#) UBERTIS Giulio, *Prove, verità e processo*, in *Archivio Penale* (ISSN: 2384-9479), vol. n. 2, 2020,

[27](#) FLORIDI Luciano, *Filosofia dell'informazione*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2024.

[28](#) *Ibidem*.

[29](#) BENFATTO Luisanna, *Microsoft blocca il software Tay*, cit.

[30](#) UBERTIS Giulio, *Prove, verità e processo*, cit.

[31](#) Citazione di Lutero inserita da Hans Georg Gadamer sul frontespizio della sua opera "*Verità e Metodo*", Parte Seconda: *Il problema della verità e le scienze dello spirito*, Bompiani, Milano, 1983.

[32](#) Si veda: BEZZECCHI Emanuele, *Intelligenza Artificiale*, Antonio Vallardi Editore, Milano, 2024.

[33](#) In Italia, una importante iniziativa vede protagonista un gruppo di ricercatori dell'Università degli Studi di Bari ALDO MORO, che ha proposto un progetto - denominato "LLaMAntino" – che mira ad adattare in lingua italiana la seconda versione di "LLaMA". Si veda: BASILE Pierpaolo, et. al., *LLaMAntino: LLaMA 2 Models for Effective Text Generation in Italian Language*, in *arXiv*, Cornell University, Ithaca, New York,

Stati Uniti, pp. 1-14, 2023.

[34](#) RADICE Giulia Aurora, *Nihil est enim simul et inventum et perfectum. Intelligenza artificiale nel diritto tra prospettive attuali e sperimentazioni romanistiche*, in *Rivista di Diritto Romano* (ISSN: 1720-3694), pp. 1-15, 2024.

[35](#) *Ibidem*.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/7056](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## Sistema e valori nel Diritto Romano: un binomio fondamentale

di Gerardo Marco Bencivenga ©



**ABSTRACT:** Questo contributo analizza l'evoluzione del diritto romano (*ius*) come sistema strutturato e come strumento di conservazione dei valori fondamentali della civiltà romana. Partendo dalla tarda Repubblica (I secolo a.C.), si evidenzia l'emergere della necessità di un approccio sistematico e scientifico al corpus giuridico esistente. L'opera pionieristica di Quinto Mucio Scevola è identificata come un momento cruciale, segnando il passaggio da una tradizione prevalentemente orale a una scienza giuridica basata sulla scrittura, l'analisi critica e l'organizzazione logica (influenzata dalla *diáiresis* greca), culminando nella stesura dello *luris civilis*. Questo processo porta alla concettualizzazione astratta del diritto, creando uno "spazio separato" che ne fonda l'autonomia intellettuale e lo definisce come atto di conoscenza piuttosto che di mera volontà. Nella successiva età classica, questa autonomia permette alla giurisprudenza di fungere da custode della tradizione e dei valori morali e civili, anche di fronte al

potere imperiale. Figure come Servio sviluppano ulteriormente la dimensione ermeneutica. Il testo esplora il ruolo pedagogico-formativo dei giuristi, l'emergere di scuole (*stationes*) e correnti contrapposte (*Sabiniani vs Proculiani*), testimoniando la vitalità intellettuale e sociale del diritto. Infine, si analizzano le diverse forme letterarie della produzione giuridica classica (*commentari, raccolte casistiche come responsa, quaestiones, digesta, opere didattiche*), notando la prevalenza di uno stile analitico e casistico rispetto a grandi sintesi sistematiche, preparando il terreno per le codificazioni postclassiche e giustiniane.

---

**SOMMARIO: 1. La conquista di una scienza, o il sapere giuridico come dimensione separata. L'impresa critico-testuale di Mucio - 2. La giurisprudenza classica: il diritto come atto di conoscenza, e valore pedagogico-morale. Scuole del diritto e tipologie di scrittura.**

### **1. La conquista di una scienza, o il sapere giuridico come dimensione separata. L'impresa critico-testuale di Mucio**

Tante sono le pagine della storia successiva di Roma e del suo diritto, che giungono alla grande sintesi giustiniana nell'epoca oramai orientale dell'impero. Molteplici le forme assunte dalla giurisdizione romana, così come della sua declinazione applicativa della legge nei tribunali e in tutta una serie di controversie e di problematiche che, nel tempo, la stagione imperiale di Roma finì per dover affrontare nell'estensione dei suoi territori e nell'integrazione, inevitabile, di tante differenze localistiche del diritto, corrispondenti ai tanti diversi popoli acquisiti ai territori dell'impero.

Non possiamo, evidentemente, esaurire l'intera casistica storica di tali evoluzioni, né entrare troppo nello specifico in una serie di caratteristiche declinazioni tecniche della vita giuridica dei lunghi secoli imperiali. Dobbiamo, piuttosto, inquadrare in termini *macrotematici* questo argomento, desumendone al lavoro alcune linee di tensione fondamentali capaci di agire nel cuore stesso di questa cultura giuridica: linee di fondo che, a ben vedere, possiamo ipotizzare in qualche modo coerenti nel tempo e capaci di porsi quali forze di continuità, e dunque continuative, anche nel corso di questi stessi lunghi secoli, e che perciò rappresentano in certo modo una sorta di nocciolo socio-culturale sul quale porre la nostra attenzione.

Proprio seguendo alcune, essenziali indicazioni incrociate tratte da alcuni fra i più importanti osservatori contemporanei del diritto romano nella sua storia, come Guarino o Schiavone prima di tutti, infatti, paiono emergere alcune *linee di forza tendenziali* le quali possono farsi riconoscere come veri e propri "nodi di fondo" presenti nel cuore più intimo della civiltà romana, che quindi come tali devono poter essere individuati quali reali aspetti decisivi in grado di caratterizzarne il reale profilo culturale e morale, oramai ben riconoscibile da questa nostra posizione di lontananza storica. Entra in gioco qui proprio l'elemento *pedagogico-formativo* posto tra gli obiettivi primari di ricerca di questo nostro lavoro, elemento in realtà riconoscibile all'opera, come vedremo, in quella che potremmo azzardarci a ipotizzare essere in realtà l'intima propensione di fondo della cultura giurisprudenziale e, in genere giuridica romana per lunghi secoli, e probabilmente il suo vero *tratto distintivo* capace di confermarsi nel tempo al cospetto delle varie sfide che le lotte di potere e la tenuta stessa politico-civile della romanità gli imposero di fronte in diverse maniere.

Già alla fine della repubblica, infatti, in quel tormentato I secolo avanti Cristo pieno di lotte e di traumi decisivi nell'evoluzione della repubblica al principato comincia a profilarsi con una certa saldezza di intenti un modello d'approccio allo *ius* caratteristico, ed in quella fase storica innovativo: comincia cioè a imporsi l'idea, e la necessità, di riconoscere nella massa giurisprudenziale e nella vasta produzione legislativa ormai prodottesi da secoli nella *civitas* romana un *ordine*, in qualche modo una logica di correlazione e al tempo stesso di unificazione degli elementi capace di individuare una *coerenza* strutturale, una visione coordinata ed unitaria del suo funzionamento. Una lettura nel senso di un *riordino*

*sistematico* che, dall'opera pionieristica di Mucio Scevola posizionata all'inizio del I secolo a. C. attraversando l'intera successiva storia del principato e dell'Impero giungerà a culminare proprio nell'opera grandiosa di sintesi, di *sistemazione* in senso proprio realizzata da Giustiniano con il suo *Codex*.

Dobbiamo infatti poter cogliere nella fase tardo-repubblicana dell'opera dei giureconsulti un caratteristico *movimento storico-culturale*, che molto bene definisce ed inquadra Guarino allorché egli si sofferma sull'importanza dei *iurisconsulti* nella *istituzione e conservazione* della "*Repubblica Universale Romana*" capace di passare riconfermando i propri valori attraverso le stagioni tardo repubblicane e poi imperiali, quelle stagioni che lo studioso italiano ricomprende sotto l'etichetta di "giurisprudenza classica", ma di proseguire poi anche oltre, nella individuata "*giurisprudenza postclassica*" dei secoli successivi.

Secondo Guarino, la giurisprudenza classica ebbe una vera e propria "funzione storica" nella capacità di far resistere lo *ius* e di tramandarne le strutture e i significati, anche di fronte ai possibili attacchi che, soprattutto nella nuova posizione dominante del *princeps* dell'età imperiale, potevano facilmente giungere e tentare di imporsi alla civiltà giuridica romana, in quella che nel frattempo era divenuta sempre di più una "*società verticale*"<sup>1</sup>. Gli esperti giureconsulti riuscirono, in qualche modo, a garantire la trasmissione di una vera e propria *tavola dei valori* giuridici e civili, proprio attraverso la loro funzione conservatrice e protettrice nei confronti dello *ius*, individuato quale patrimonio condiviso della società romana e, per ciò stesso, quasi da considerarsi nei termini come di un fondamento immutabile da preservare.

L'*oculato tradizionalismo* che lo studioso attribuisce *in primis* tra le sue qualità distintive fondamentali alla giurisprudenza classica si coniuga, sempre secondo lo studioso, all'altra qualità emergente all'interno di essa, ossia quella dell'*orientamento sistematico*, la tendenza cioè a gestire il patrimonio storico del diritto nei termini sempre più ordinati di un sistema, di un *inquadramento unitario* della sua materia.

Assume a questo proposito di nuovo un valore emblematico quanto esplicativo la riflessione analitica nel merito portata da Schiavone, il quale ricostruisce diremmo l'intero *dossier* relativo al "*caso Mucii*" nella storia del diritto di Roma, dandone per così dire la più adeguata collocazione, all'interno di questa vicenda.

Difatti, secondo lo storico italiano quello di Muccio costituisce un momento cruciale di svolta nella visione, ed utilizzo, del diritto nella storia romana, specie di zona di passaggio decisiva nell'evoluzione dello *ius* antico. Non solo, ma, da parte nostra, crediamo come le conclusioni cui giunge Schiavone possano a giusto titolo farsi ricomprendere all'interno d'una prospettiva intimamente "*pedagogica*" del diritto come tale, nel suo porsi quale *conservazione* accurata della tradizione e attenzione alla sua *trasmissione*, missione che l'opera di Quinto Mucio Scevola - in continuità con il padre, Publio Scevola - elegge, come vedremo, a suo fondamentale obiettivo primario. Un obiettivo di recupero e messa in ordine della tradizione giuridica ereditata dalla storia cittadina soprattutto all'interno dei responsi pontificali, il quale obiettivo accompagna però al contempo a un parallelo obiettivo civile e morale, testimoniato dalla vita stessa di Quinto Mucio e dalla sua visuale repubblicana intimamente concepita.

Quella che si profila, nell'asse storico dell'ultimo scorcio repubblicano tra la fine del II secolo e il I secolo a. C., è la *costruzione d'una scienza*; o forse per meglio dire, la crescente *presa di coscienza* della funzione più intima del diritto, del suo ruolo sociale a fondamento della repubblica e della sua *civitas*. Due fattori sociali e culturali giocarono, in quella fase storica, una funzione importante nel suscitare e stimolare questa evoluzione, ossia l'imporsi e diffondersi della *scrittura* all'interno della società romana tardo repubblicana, e la conoscenza della *filosofia* di provenienza greca, la cui aperta prospettiva di pensiero e capacità speculativa venne sempre più ereditata da Roma, specialmente da parte di alcune grandi famiglie aristocratiche all'interno di essa.

In effetti, l'avventura della famiglia dei Mucii si innesta nel circolo e nell'ambiente della famiglia degli Scipioni assieme ad altre grandi famiglie aristocratiche romane già nel cuore del II secolo a. C., nel cui contesto erano entrate filosofie e rappresentazioni del mondo provenienti dalla cultura ellenistica. La filosofia greca conquistò sempre più profondamente concezioni e credenze all'interno della società romana, e nella sua sensibilità intellettuale.

In questo tipo di ambiente, volto nel senso d'una *letteralizzazione* della cultura romana, si mosse così l'attività di Publio Mucio Scevola, padre di Quinto e significativo autore d'una prima, riconosciuta ricognizione dello *ius* tradizionale romano, con la sua opera tramandata però solo attraverso dei frammenti presenti in diversi grandi autori successivi - Labeone, Pomponio, Gellio, lo stesso Cicerone - dedicata allo *ius* civile e composta in dieci libri, o come vengono definiti *libelli*. Fattore determinante, in quest'opera sembra essere prima di tutto proprio la *scrittura*, ossia la capacità di *trasferire* il sapere giurisprudenziale in forme scritte: fenomeno che, fino a quel tempo, era ancora alquanto raro, secondo una tradizione che s'era affermata, fondamentalmente, attraverso una quasi esclusiva trasmissione sul piano orale, durante i secoli.

Quello di Publio Mucio Scevola è probabilmente da riconoscere come il primo vero tentativo di "*letteralizzazione del sapere giuridico romano*"<sup>2</sup>, nel quale egli provò a far rientrare il grande materiale dei *responsi* acquisiti dalla memoria giurisprudenziale della storia romana, ormai maturata da una lunga esperienza della Repubblica. Molto probabilmente, il lavoro di Publio rifletteva un più ampio dibattito attorno, intervenuto all'interno della società repubblicana romana di quel tempo e di cui esso rappresenta un segnale, una specie di *traccia* capace di giungere fino a noi attraverso i secoli.

Si deve comprendere di questa opera di Publio la reale importanza, quella prima di tutto d'aver cominciato una sorta di "*opera critica*" nei confronti della memoria giuridica di Roma, preparando il terreno in questo modo all'opera in seguito sviluppata da suo figlio, Quinto Mucio, e al dibattito e sviluppi culturali della generazione successiva. Senz'altro fu proprio in questo clima culturale che cominciò l'attitudine a riordinare lo *ius* attraverso degli strumenti più analitici e una *visione di sintesi* secondo, per esempio, una rappresentazione tramite delle *famiglie di casi* della materia giuridica, e indirizzandosi in questo modo verso la determinazione e formulazione di un'*unica, separata ed originale disciplina*, connessa al diritto: un'impresa di cui Publio Mucio seppe meglio di tutti dare l'inizio e l'indirizzo. Impresa volta all'osservazione e all'ordinamento delle *catene di responsi* venuti dalla tradizione, così come alle loro nuove interpretazioni, il tutto coordinato in una nuova collocazione coerente, e riportato su *libri scritti*.

Come sottolinea Schiavone, dai frammenti ereditati di Publio Mucio si registra in quest'opera remota la "*notevole presenza di tracce d'opinioni divergenti*" intorno allo stesso caso, ma anche quella che Schiavone stesso chiama l'emergere di una "forza logica del responso", ormai separata dall'"*involucro della tradizione*" - tratti significativi di novità prospettica, poi fatti maturare nello studio successivo del figlio, Quinto Mucio.

È da riconoscere il movimento profondo che sembra rivelarsi, in questo passaggio, movimento che sembra far emergere una *tensione* sottile tra la tendenza di provenienza greca rivolta verso una prevalenza della *persuasione oratoria*, da una parte, e quella verso una *conoscenza del diritto* ripreso dalla tradizione, che in qualche modo le si contrapponeva, dall'altra. Due *paradigmi di verità*, dice Schiavone, dunque emersi a confronto; ma dei paradigmi la cui tensione sembra rivelare altresì una sorta di problematica morale al suo interno, perché il compito connesso alla coltivazione del diritto si può senz'altro collocare sul versante d'una preoccupazione appunto *morale* e *civile*: frequentare la storia del diritto, coltivare i valori e ricostruire le linee di senso di esso, infatti, va assunto precipuamente nella sua essenziale profilatura di missione morale e pedagogica, la quale tali studiosi della tarda età repubblicana ben definirono nella loro testimonianza.

Ed è, altresì, proprio in questa fase storica, allora, che va individuato il costituirsi e sempre meglio definirsi di tale richiamo in senso educativo, e quindi a suo modo *pedagogico* del diritto a Roma, quale spazio condiviso individuato dai giuristi e posto alla base del “contratto sociale”, potremmo dire, della repubblica, e la cui coltivazione di conoscenza avrebbe perciò dovuto proteggerne i valori, concepiti nel senso d’una frequentazione e garanzia d’un certo bene civile *al di sopra delle parti* e degli abusi, o della pura violenza esercitata. Il privilegio ciceroniano, e muciano, sembra infatti accordarsi al tipo d’un sapere giuridico fondato prima di tutto su dei *modelli di responso* conformati al sapere giuridico cittadino, invece di quello, potenzialmente emergente alla fine della repubblica, basato sulla forza dell’eloquenza oratoria ma non raramente legato dei concreti interessi da proteggere - poiché spesso, come scriveva Cicerone, *ad suam rem accomodatum*. In termini forse un po’ diversi ma abbastanza simili nel senso, qualcosa di risonante con la distinzione operata da Platone contro i sofisti, e la “*doxa*” alla base della loro tecnica oratoria, denunciata come abilità potenzialmente opportunistica e non “*vero sapere*”, *episteme*, al di sopra delle contingenze e delle illusioni retoriche.

Una tensione di contrapposizioni però osservabile anche su di un altro piano, quello tra una certa rappresentazione del “*vero*”, tutta ancora osservata all’interno della propria tradizione giuridica *autonoma* quanto *legittimante*, e una elaborazione dei responsi invece capace di valutazioni più concettuali, generalizzanti, volte alla ricerca di risposte in grado di garantire, nei casi specifici, i migliori vantaggi per i contraenti.

In definitiva, seguendo in questo passaggio Schiavone, è possibile riconoscere in gioco durante simile fase storica “*l’intuizione di un legame nuovo tra logica ed etica del responso, fra rigore del sapere giuridico e prestigio morale e civile che ne derivava, che riusciva ad andare oltre gli interessi contingenti, per collocarsi su un piano di maggiore autonomia intellettuale (...)*”, a fronte delle “*tecniche di persuasione predisposte dall’oratoria*”.<sup>3</sup>

Un orizzonte, quindi, che dava l’idea di un certo “*primato della ragione giuridica che Rutilio dove aver imparato dai Mucii*” – e dove Rutilio, evidentemente, fa già parte della evoluzione critica e culturale della Roma repubblicana successiva.

L’opera di Quinto Mucio Scevola, attivo ormai nei primi decenni del I secolo a. C., segue questo spirito, ma riesce anche come abbiamo più sopra anticipato ad offrirci un testo molto più ben conservato degli autori a lui precedenti, e del quale possiamo più credibilmente ricostruire l’ordito scritturale. Si potrebbe dire, con Schiavone, che proprio da Quinto Mucio in poi parta una vera e propria storia diversa della “*coscienza del diritto*” in Roma, e un patrimonio testuale di autori giurisprudenziali finalmente riconoscibile e individualmente definibile. Da una parte, una “*sintesi della tradizione*”, da riportarsi nel corpo d’un unico scritto, dall’altra una specie di “*domanda di testualità*” nei confronti di quella “*sedimentazione magmatica*” dello *ius civile*, mossero l’azione di Quinto Mucio in questo clima peculiare, nel quale tendeva a diffondersi un rapporto sempre più pervasivo tra *scrittura* e *normatività*.

Egli provò a raccogliere, dandone un ordine, un *corpus* di documenti in cui oltre al peso di una lunga tradizione orale si cumulavano, l’uno assieme all’altro, gli *editti* dei pretori e degli altri magistrati, le *leges rogatae* nei comizi e le *leges datae* nelle realtà municipali: ecco nascere allora l’opera dello *Iuris civilis* (in 18 libri) che tramandò la fama di Mucio nella cultura giuridica a lui successiva, per i restanti anni della Repubblica e per tutti i secoli dell’impero a venire, una fama e celebrità realmente importanti ed influenti nella giurisprudenza romana, spesso al centro dei suoi riferimenti di valore. In qualche modo, il testo composto nello *Iuris civilis* può essere considerato - perché lo fu, spesso, nell’antichità - il primo grande documento compiuto del pensiero giuridico di Roma, anche se la cui trasmissione è giunta solo attraverso un ampio commento di Pomponio, riportato nei *Digesta* giustiniane.<sup>4</sup>

Il testo di Mucio era riportato da Pomponio sezionato attraverso una serie *brani-lemmi* in sequenza, dopodiché commentato, in una maniera non troppo dissimile da quanto fecero anche altri autori giuristi

successivi, nei quali l'opera di Mucio fu spesso considerata e citata. Strutturati evidentemente da una salda collocazione scritturale, i libri del *Corpus Iuris Civilis* si pongono alla nostra attenzione come momento e prova decisiva nella storia del diritto di Roma, nei quali il suo autore riportò tutta la sua esperienza di "respondente" giuridico, oltre che di esponente pontificale.

L'aspetto però immediatamente più significativo è la concezione diremmo architettonica di tale struttura, poiché Mucio si apprestò a costruire una sorta di *ricognizione completa* dello *ius* ereditato fino ad allora, ma attraverso una sistemazione logica concepita per diversi *temi*, i principali temi cioè a cui la tradizione faceva risalire lo *ius* civile.

Ed è su questo punto che dobbiamo focalizzare l'attenzione critica, cioè sulla scelta di tipo *compositivo* comportata da tale impresa la quale, seguendo in ciò l'opinione di Schiavone, sembra costituirsi "l'autentico codice della scrittura di Mucio", lo "statuto" più significativo della sua testualità all'opera. Poiché, come compresero a diverso titolo già i suoi commentatori ed utilizzatori antichi, nello *Iuris Civilis* viene a configurarsi per la prima volta un *ordine* della materia giudiziale e normativa, con cui in questo modo si costituì un vero e proprio fondamento, un *constituit* della materia stessa, finalmente *raccolta* nel senso di un *redigendo* dell'eredità vivente connessa al diritto. Anche, se non soprattutto, per questo motivo lo *Iuris Civilis* si pose sin da subito come un testo ineludibile per la tradizione giuridica successiva, almeno fino all'età severiana, influenzando tutta una serie di giureconsulti ed autori antichi, da quelli coevi tardo repubblicani ai giuristi dell'età augustea ed imperiale successiva, fino al contesto del diritto postclassico e alla sintesi di Giustiniano e Triboniano; autori, i quali avevano maturato certo la consapevolezza che il lavoro di Mucio aveva costituito una decisiva svolta nella cultura giurisprudenziale romana.

La prima dinamica dell'azione ordinatrice apportata nel magma storico-normativo da parte di Mucio si sviluppa tramite un criterio emeritamente *storiografico*, con cui il giurista antico sembra aver diviso la sua opera, distinta attraverso tre periodizzazioni/strati maggiori e differenziati, ossia distinguendo l'epoca delle XII Tavole, il momento storico di Elio giurista altamente considerato del periodo repubblicano precedente, e la parte della documentazione di Publio Scevola suo padre con altri autori suoi coevi, zona storica posizionata subito prima dello stesso Quinto Mucio Scevola. Ma è su di un piano più strettamente *logico compositivo* che Mucio introduce un ulteriore, fondamentale tipo di criterio ordinativo, allorché egli dispone la sua trattazione distinguendola *per capitoli separati*, *per capita* riportandola nella sua terminologia, e quindi creando di conseguenza una logica sequenziale e una cadenza regolare all'esposizione.

Una regolarità *per capita-capitoli* capace di stimolare alla sua lettura l'idea d'una divisione argomentativa e tematica, se non di suggerire l'impianto di un vero e proprio "canone sistematico" oramai *in fieri*. Di fatto, la divisione *per capitoli* di Mucio inaugurava una scansione ordinante della materia del diritto, fissato in scrittura e dunque al tempo stesso sulla via di un ordinamento sequenziale tematico motivato, a maggior ragione se consideriamo che, in effetti, l'espressione *capita legis* pare riferirsi nella comune accezione del diritto antico alle *parti distinte* di una *lex publica*, nel successivo configurarsi delle sue disposizioni.

Un'espressione che, dunque, si portava dietro una decisa tonalità intesa in senso normativo, laddove costruire *per capita* un testo giurisprudenziale doveva significare l'intenzione di *dare una cadenza* capace di fissarne le prescrizioni, rivestendolo al contempo dell'incisività legata alle *rogationes* della magistratura. Per riprendere Schiavone, questo significava "sottrarre il *ius civile* alla fluidità intrinseca alla sua condizione, per conferirgli una solidità e una certezza che non aveva mai prima acquistate".<sup>5</sup>

L'espressione *capita Iuris Civilis* divenne da allora, d'altronde, propriamente una comune formula dell'ordinamento logico della materia giuridica.

Su di un piano concettuale sembra emergere come l'elaborazione muciana sia riuscita a configurarsi secondo una tensione espositiva in equilibrio tra la "*stilizzazione del caso*" e una "*formulazione della prescrizione*", sviluppandosi a partire da un'analisi casistica, e sfociando in enunciati delle statuizioni. Sembra altresì evidenziarsi la capacità di *separare*, nell'andamento dell'opera muciana, un certo "carattere generale" delle prescrizioni dai vari profili più specificatamente casistici analizzati. Ma su questa via, comprendiamo come nell'impresa di Mucio si sia imposta allora una natura intrinsecamente innovativa nell'approccio ai contenuti del diritto: essa va individuata, come dice Schiavone, nel tipo di *fondazione logica* alla base delle scelte muciane.

Entra in gioco infatti una specie di "*struttura analitica nuova*" per il pensiero giuridico, che va "*identificata nell'articolazione dei contenuti secondo i moduli della divisione per generi e specie*".<sup>6</sup>

Una capacità logico-analitica ricollegabile alla nozione platonica della *diairesis*, cioè della *divisione* attraverso cui far procedere l'ordine del proprio discorso strutturandolo nelle categorie appunto di *generi* e *specie*, e che nella successiva eredità retorica si era imposta soprattutto come essenziale metodo descrittivo, con cui si offriva quale tecnica persuasivo-retorica. Ma una capacità, specialmente, che con ogni probabilità fu alla base di tale evoluzione logico-filosofica maturata nella cultura spesso ellenizzante della Roma tardo repubblicana, e con cui cominciò dunque a strutturarsi il diritto nell'epoca di Mucio - essa si pose, quindi, come un modello sul piano delle forme logiche, con cui cominciare a trattare e sistemare i diversi ordini disciplinari del sapere.

Si tratta d'un passaggio decisivo nella storia stessa del diritto per come fu concepito e sviluppato a Roma, poiché riesce in un'operazione cruciale: quella di un delicato processo di integrazione con cui il sapere giuridico romano riuscì ad acquisire dentro di sé un modello cognitivo nuovo, d'origine filosofica e speculativa, ma sapendolo innestare senza smarrire il senso della propria potente identità storica, e riuscendo nei confronti del diritto a "*rivoluzionar*lo" per al tempo stesso "*dargli compimento*", nel solco della propria tradizione. Ed è proprio attraverso questo decisivo passaggio che si ottiene un fondamentale risultato, la nascita di un nuovo modo di pensare il diritto, le cui procedure sarebbero sempre più state indirizzate a quelle di una scienza vera e propria, con ben pochi eguali al confronto nell'antichità. Riportiamo di seguito la potente descrizione di questo fenomeno, per come lo riassume Schiavone:

*"Una conquista grazie alla quale sarebbe stato da allora in poi sempre potenzialmente possibile allontanare il disciplinamento 'giuridico' della vita dall'arbitrio di nudi atti di volontà dei poteri costituiti – per quanto, nelle diverse circostanze, più o meno vincolati dalla tradizione, dal peso di una certa tecnicità, o dal rispetto di altri legami – per consegnarli alla rigorosa sintassi, impersonale e formalizzata, di astratti atti di conoscenza".*<sup>7</sup>

L'impianto *diaretico* e l'*ordine* più complessivo dell'opera di Mucio si indovinano stare in un rapporto peculiare di implicazione, il quale può accompagnarci a comprendere l'esatto "salto di stato" creato da questa sistemazione, dal valore epocale. Ma non è strettamente quella di Mucio, come rileva Schiavone, una reale sistemazione per generi e specie, come infatti non mancava di segnalare in diversi suoi passaggi critici Cicerone, fautore in diversi passaggi della sua opera di un ordine sistematico al di sopra della pura serialità cronologica nell'approccio al diritto, per esempio nel *De oratore*; in realtà, Quinto Mucio decise probabilmente di adottare solo in parte il modello diaretico, accettandone l'introduzione nei termini di un nuovo ordine logico per il diritto, ma solo per la disposizione delle materie all'interno di ciascun capitolo.

Egli fu meno interessato all'architettura logico-filosofica e più alla *lezion*e dell'*antica storia*, riconosciuta e riconfigurata nella sua *stratificazione progressiva*, e nelle sue *gerarchie funzionali* alla società. In questo modo, allora, la strutturazione dello *Iuris civilis* vedeva funzionare assieme *due schemi ordinanti*, uno d'ordine *storico* venuto dalla memoria della città e capace di determinarne la sequenza d'insieme, ma

anche un altro, centrato piuttosto sull'utilizzo della *diairesis* e in grado così di strutturarne l'andatura attraverso l'analisi di singoli temi, e con un intreccio dei generi all'interno di ciascun *caput-capitolo*.

Da tutto ciò però emerge, infine, la vera conquista fondamentale avvenuta con l'opera di Quinto Mucio, ossia la conquista di un solido *livello di astrazione* a sostegno di tale impianto costruttivo, capace in questo modo di ergersi al di sopra delle singole conoscenze inquadrature. Dalla conoscenza dei *singoli casi*, infatti, si passa *all'idea più astratta* di essi in grado di contenerne le specifiche occorrenze, nella nuova frequentazione di un *orizzonte astratto di concetti* capaci di riunire, in essi, la *specificità* dei propri *distinti elementi* costitutivi. È la forza innovatrice di un pensiero resosi pronto a una *connessione concettuale* portata al di sopra dei singoli elementi, e che trasferita sul piano del ragionamento giuridico riesce a oltrepassare il carattere più *rigidamente casistico*, per come era stato ereditato dall'esperienza storica relativa allo *ius*. Una connessione concettuale in grado di avviare a la costituzione d'un ordito coordinato, secondo la trama omogenea d'un discorso intessuto da categorie e nella sintesi di figure unitarie: un sapere giuridico relativo allo *ius* presentato, d'ora in poi, attraverso una *rete di concetti* scanditi all'interno di *schemi diairetici* capillari, disposti dalle nuove potenze ordinanti dell'astrazione.

## **2. La giurisprudenza classica: il diritto come atto di conoscenza, e valore pedagogico-morale. Scuole del diritto e tipologie di scrittura**

Un intero modello di "*virtù civile*" al di sopra delle stesse evoluzioni politiche, ideologiche ed economiche si veniva così a comporre, nella conquista d'uno strumento scientifico-conoscitivo capace però al contempo di orientarsi nella regolazione dei rapporti quotidiani: lo *ius* così "*conquistato*" riesce a *separare analiticamente* le forme funzionali dei rapporti sociali considerati dalla materia viva che li compone, dalle determinazioni concrete apparse nella realtà più specifica dei casi. Non più una miriade di situazioni relazionali attraverso cui muoversi ogni volta di nuovo, ma un riferimento più concettualmente fondato nei termini di un paradigma astratto, capace di contenere nel proprio modello, ogni volta, quelle tipologie caratteristiche di situazioni simili e contenibili in un concetto unificatore.

Appare un diritto così riconfigurato attraverso un *sistema di forme*, nel quale il nome giuridico comincia a disegnare l'idea d'una esistenza separata, e che dalla *stilizzazione dei casi* e il *riconoscimento del tipico* nel fitto movimento delle *somiglianze casistiche* già elaborato nei secoli giunge a concepirsi nei termini di una tecnica specialistica ridisegnata quale pura dimensione di forme, disposta da una "*specificità razionalità strumentale*". Un *diritto* che, attraverso il passaggio al pensiero astratto opera così una *scissione* storica e decisiva nella vita sociale del mondo europeo, quella del distacco dello *ius* dalla "effettività materiale della nuda vita", elevando una "*barriera cognitiva*" fra se stesso, lo *ius*, e la folla mutevole di fenomeni del mondo circostante.

La lezione epocale di Mucio appena considerata accompagna questa decisiva maturazione del diritto a Roma, quella di predisporre il pensiero giuridico orientandolo a una *separazione delle forme*, in un senso disciplinante quanto normativo, facendo maturare altresì - seguendo in ciò una delle suggestiva intuizioni di Schiavone - un'intima attitudine romana proveniente, probabilmente, sin dal suo tempo più arcaico, in quel culto e prevalenza di un certo "*involucro verbale e gestuale*" centrale nel ritualismo dei padri, e dove già si indovina la forte tendenza alla stereotipia e alla sostituzione sistematica "*delle cose con le parole e con i gesti*".

L'idea insomma d'un *modello* al di sopra delle singole evenienze, di una "impronta" dalla forma ripetibile, di un'astrazione capace d'attivare un certo paradigma funzionale, e che traducendosi in diritto crea la forza d'una *norma* propriamente giuridica. Sul piano ancora più sottile e filosofico si intuisce peraltro un ulteriore passaggio in gioco, poiché secondo ancora Schiavone la "*rivoluzione epistemica*"<sup>8</sup> muciana non valeva solo nei termini di un puro esercizio filosofico distaccato di pensiero, come categoria di pura speculazione astratta, ma anche quale diretta applicazione in *figure dell'essere*, traducendosi cioè in *enti reali* dotati di una concreta oggettività, riconoscibili ed assumibili dal giudizio del diritto.

Impostato in questa nuova dimensione, il diritto stesso comincia a ragionare per *gruppi di forme*, per *schemi astratti di relazioni sociali in figure dell'essere*, in uno spazio oramai separato che è quello di un *ordine giuridico* peculiare: esso convoca i suoi esperti specialisti in questo stesso *spazio di separazione*, per così dire, dalla convulsione del mondo, all'interno d'una scienza in cui la regola giuridica non può che porsi quale *atto di conoscenza*, e non di volontà.

Un'evoluzione coerente su questa linea si sarebbe poi trasmessa al nocciolo più intimo della cultura giuridica romana successiva, come per esempio pare emergere in un'opera altrettanto significativa del diritto quali furono le *Istituzioni* di Gaio<sup>9</sup>, nelle quali viene presentata una rete di classificazioni capace di ordinare la moltitudine delle cose, delle *res*. In esse però emerge soprattutto una distinzione significativa, relativa alla condizione giuridica delle cose, che in Gaio e nelle sue *Istituzioni* si evolve direttamente in una distinzione di tipo qualitativa delle *res*, di fronte cioè dell'essenza stessa delle cose: distinte in *corporali* o *incorporali*, per esempio, secondo dunque la materialità o immaterialità della loro esistenza e condizione.

L'esistenza nel diritto secondo il *ea quae iure consistunt*, dunque, viene riconosciuta come una realtà dotata di una sua ben precisa essenza, valore, riferimento possibile - poiché le *res* si possono anche elaborare con il pensiero, e riconoscere in una loro esistenza, quali figure del pensiero stesso. È l'assimilazione fra *esistenza*, *incorporeità* e *ius* la parabola filosofica compiuta e maturata a consapevolezza giuridica nelle *Istituzioni* di Gaio, erede oramai di una lunga tradizione giurisprudenziale passata attraverso diversi importanti pensatori, tra cui lo stesso Seneca. In definitiva, rileviamo qui il percorso capace di avviare e via via compiere attraverso i secoli il processo di *ontologizzazione* dei concetti giuridici, nel quale l'esperienza romana dello *ius* ha saputo costruire uno strumento di sintesi straordinariamente efficace nei confronti dell'esperienza empirica, nella "*disintegrazione delle forme dal contenuto materiale dei rapporti*".<sup>10</sup>

La trattazione finora svolta in questo capitolo non va considerata come un *excursus* laterale del nostro percorso, ma come un decisivo passaggio cruciale attraverso cui illustrare, sotto molti aspetti, uno degli argomenti centrali del nostro stesso lavoro. Poiché il configurarsi a "*scienza*" del sapere giuridico con la sua connessa rivoluzione epistemica che abbiamo seppur sommariamente fino a qui ricostruito può restituire per linee essenziali la vera essenza profonda della peculiarità del diritto a Roma, capace di collocarsi in uno strategico "*spazio separato*" e dunque in una sorta di *autonomia critica* decisiva dalla politica, dalla religione, dall'economia. Tale posizione di *autonomia*, fondata come abbiamo appena visto sull'astrazione delle rappresentazioni fenomenico-sociali e sulla ontologizzazione dei concetti relativi al diritto, costituirà realmente una collocazione peculiare dei giuristi attraverso i secoli successivi, e al tempo stesso offrirà un paradigma operativo capace di giungere fino all'età moderna, quale patrimonio diremmo *senza tempo*, pensiero e speculazione umana.

Ma d'altra parte possiamo anche azzardare un ulteriore passaggio, ovverossia ipotizzare una logica corrispondenza di tale esercizio separato della *ontologia dello ius* e lo sviluppo di una connessa *pedagogia civile* nella società romana, corrispondenza capace di trasmettersi dalla repubblica al principato fin dentro i secoli dell'impero e anche, in realtà, di attraversarne i gravi periodi di decadenza e, diremmo, risolversi pienamente nel *Corpus Iuris*, alla fine del mondo antico.

Da una parte i giuristi, senz'altro già a partire almeno - se non in realtà già da prima - da Publio Mucio Scevola in poi, riconoscendo il valore della tradizione ed ordinandone via via la materia ne indovinavano la lezione per strati progressivi, quale patrimonio storico dello *ius* romano e, di conseguenza, anche un reale modello non solo giuridico, ma anche più ampiamente di vita, nel suo essere propriamente modello altresì di virtù e di comportamento, nei tanti suoi possibili casi esemplari da contemplare tratti dall'azione di uomini e situazioni alquanto significativi della propria storia. Ma in parallelo, tali valori esemplari di situazioni specifiche poterono, nella cultura romana fin dentro i secoli imperiali innalzarsi ad esercizio filosofico-morale di pensiero, in cui l'esemplarità dei casi poteva riconnettersi a una speculazione di

pensiero e a un'autonomia dei giudizi, seguendo come detto più sopra l'autonomia dello spazio giuridico così ricavato, ed in cui il giurista stesso può riservarsi una peculiare azione in senso razionale e di libero orientamento concettuale.

Per molti aspetti, un baluardo, come sottolinea in diverse maniere Guarino - contro la deriva autocratica imperiale, la piattezza stereotipa dei giudizi, l'insorgere di spazi d'abbandono della cultura e del sapere. Il *valore esemplare del diritto*, e la sua stessa *posizione separata* protetto dalla sua *barriera cognitiva* a difesa della sua autonomia si posero quindi come uno dei pochi, autentici spazi volti per sua natura rivolto a una coltivazione continuativa della razionalità e della giustizia e, perciò, a fungere da concreto dispositivo collocato in una costante *postura educativa* capace di tramandarsi e come possibile sempre riprodursi, socialmente riproporsi all'interno della coscienza collettiva.

Accanto alla figura di Mucio, però, è importante anche richiamare un altro grande giurista del suo stesso tempo, il quale fu talvolta visto, come da Cicerone, contrapposto allo stesso Mucio.

L'elaborazione speculativa sul diritto da parte di Servio costituisce un'altra importante pagina a fondamento dell'autonomia concettuale filosofica dello *ius* a Roma. Una dottrina pienamente cosciente della scommessa concettuale legata al nuovo mondo che si apriva del diritto, la quale con questo autore si apre decisamente alla complessità dei procedimenti analitici per esempio rintracciabili nei suoi responsi, e nei cui confronti è possibile in qualche modo utilizzare la definizione di "dialettica". Opera purtroppo dispersa attraverso tanti suoi frammenti ritrovati solo in brani riportati da autori successivi, e tramandata soprattutto attraverso un *corpus* recuperato da Alfeno Vario, quella di Servio riesce a unire una combinazione quasi ideale tra indagine casistica e nuove forme ontologiche, e nella quale il *dettaglio della singolarità* finemente analizzato come da tradizione rispondente si coniuga all'elevazione concettuale e speculativa, aprendo un ulteriore modello d'approccio, *quasi* uno stile nella linea successiva spesso migliore dell'interpretazione giuridica di Roma.

Il diritto, con questo autore, si offre ogni volta come un'indagine interpretativa, per comprendere lo spirito specifico di ogni disposizione, collocandola nella sua giusta dimensione e significato: un ulteriore passo in avanti della dottrina giuridica in una vera e propria dimensione ermeneutica, cioè aperta alla scommessa dell'interpretazione agita all'interno d'un complesso insieme di *species*. È il riconoscimento compiuto d'una razionalità interna al proprio oggetto, lo *ius*, non secondo un circolo predisposto e stereotipo di risposte, ma attraverso i molteplici fili annodati e snodati di un'interpretazione aperta.

L'epoca del *diritto classico*, per usare l'espressione catalogatoria di Guarino, si sviluppò dunque su questa falsariga di eccellenza intellettuale e culturale, ponendosi in tal modo in una posizione per così dire autonoma anche nei confronti insidiosi dell'esclusivo dominio del *princeps*, portato anche sulle questioni giudiziarie e normative.

A diverso titolo, il ruolo del giurista riuscì a riservarsi nonostante tale pericolo una specie di spazio separato, la cui possibilità evidentemente discendeva proprio dai presupposti culturali e filosofici che abbiamo appena passato in rassegna e ricostruito in questo capitolo, ossia la capacità dello *ius* a Roma di ritagliarsi un ruolo peculiare quale *scienza* indipendente all'interno d'un impianto concettuale di categorie astratte e, al tempo stesso, in grado di muoversi acutamente attraverso genealogie di specie con libertà di giudizio nell'indagine casistica applicata. In questo contesto storico, oltre alla sua funzione di richiamo normativo e regolativo nell'applicazione delle leggi e della giustizia, il mondo giurisprudenziale romano seppe anche costituirsi a modello civile: esso infatti si propose come prezioso spazio di coltivazione della tradizione e salvaguardia della memoria, ma tradotto in un preciso senso operativo e anche pragmatico, dal momento che lo studio del diritto coniugato alla coltivazione della sua ermeneutica offriva come tale uno strumento sempre potenzialmente applicabile nel cuore stesso della vita sociale e della condivisione civile.

In qualche modo, la scienza dello *ius* fu sentita per secoli quale garanzia per definizione della convivenza civile e della giusta applicazione morale nelle relazioni private, pubbliche, politiche quanto economiche.

Ecco riconoscibile dunque quella che è stata definita come l'*attività giurisprudenziale didattica*: da una parte coincidendo con l'esercizio stesso del proprio agire forense da parte degli esperti delle pratiche legali, attraverso cui evidentemente i giuristi ribadivano ogni volta il richiamo al patrimonio giurisprudenziale ereditato e, in questa maniera, ne tenevano vivo il modello e diffondevano una volta di più la lezione, ma dall'altra sviluppando pure delle vere e proprie "scuole" dedicate a una mirata propedeutica giuridica e ai saperi in genere costituitisi attorno alle pratiche del diritto. Una pratica, per esempio, diffusa nelle *provinciae*, là dove si rendeva spesso necessario diffondere una prima introduzione almeno essenziale all'ordinamento giuridico romano in quei luoghi ancora poco conosciuti o addirittura estraneo, ma anche prodottasi in tanti centri nodali della vita imperiale romana.

Si tratta comunque di luoghi caricati di un certo significato nella vita civile del tempo, quali *stationes ius publice docentium et respondentium* per dirla con Gellio citato testualmente da Guarino<sup>11</sup>, ossia degli spazi stabili dedicati alla docenza del diritto, all'interno dei quali una serie di maestri esponevano a degli allievi i percorsi della storia giurisprudenziale e, probabilmente, anche le diverse tecniche dell'analisi giuridica, assieme alle prassi comuni giudiziarie. Sembra presumibile che tali *stationes* fossero mantenute comunque da un'esclusiva gestione privata e non pubblica, all'interno delle quali è probabile che gli insegnanti fossero pagati direttamente dagli allievi, pur se i giuristi, almeno i più eminenti tra loro, è improbabile vi fossero impiegati stabilmente; il modello della scuola o università vera e propria, per come la possiamo intendere oggi noi, non può concedere del tutto con questo tipo di istituzioni formative del mondo antico.

Rimane però senz'altro certo il loro ruolo e presenza nel contesto della vita imperiale romana, da intendersi quale base essenziale con cui diffondere la conoscenza del diritto e il suo insegnamento prima di tutto a partire dai suoi stessi fondamenti e concezioni introduttive a chi vi s'accostava. A questo proposito, va sottolineato un fenomeno noto, ovverossia la volontaria frequentazione libera nei confronti dei giuristi più rinomati da parte di discepoli, *auditores*, interessati a formarsi nella conoscenza del diritto, un fenomeno pienamente in auge già a partire dall'epoca repubblicana precedente. In effetti, è stato tramandato come attorno ai massimi giureconsulti si componessero ogni volta dei veri e propri gruppi di seguaci, o almeno un consistente entourage di affiliati al metodo e agli indirizzi della singola personalità esperta, nello stile si potrebbe dire di certe *scuole di pensiero* coi loro maestri di riferimento ed attorno una folla più o meno ampia di discepoli che li seguono.

Tale consuetudine legata alle *stationes* quali spazi formativi alquanto caratterizzati ed indirizzati dai singoli maestri ed insegnanti ivi impegnati finirono per creare un ricco paesaggio di differenze e tendenze nelle interpretazioni del diritto nella società romana, giungendo anche a situazioni di vera e propria contrapposizione reciproca tra le differenti fazioni in qualche modo "*ideologiche*" in campo. Si crearono così delle opposte correnti giurisprudenziali capaci di tramandarsi nella memoria storica e, probabilmente, di fronteggiarsi realmente sulla scena pubblica romana del diritto per diverso tempo, nonché di insinuarsi in certa maniera nell'immaginario stesso del proprio tempo, collocandosi da una parte o dall'altra di determinate concezioni dello *ius* o dei valori della stessa *civitas*.

Apprendiamo così come, per esempio, in età augustea sembrano essersi fronteggiate due opposte fazioni, quella dei Sabiniani-Cassiani e quella dei Proculiani: esse presumibilmente erano state originate da una famosa rivalità tra i due giuristi augustei Capitone e Labeone, nelle quali la memoria del tempo aveva ereditato come due modelli diversi di relazione d'un giurista e uomo pubblico nei confronti del *princeps* - Capitone sempre in sintonia con l'imperatore, Labeone divenuto invece quale archetipo più ribelle ed insofferente della propria sottomissione a un uomo solo. Una contrapposizione in realtà rivelatoria d'una concreta tensione sempre soggiacente almeno nei primi secoli dell'Impero a Roma, e

che vide proprio nel ruolo del giureconsulto - spesso chiamato, in effetti, a rivestire oltre al suo ruolo di esperto giurisprudenziale anche quello rappresentato da importanti cariche pubbliche - uno dei suoi maggiori luoghi di conflitto, nella perenne sua tensione tra assistenza laterale al potere imperiale e più riservata posizione autonoma, maggiormente libera da esso.

Non è certo facile, oggi, poter distinguere con precisione le reali *ideologie* e corrette attribuzioni di teoria ai singoli nomi riportati dalla tradizione che magari gli si attribuiscono, ma esse paiono comunque il riflesso di una reale tensione in contrapposizione tra parti in causa nell'habitat politico e giuridico romano, dietro cui senz'altro si muovevano visioni della politica e della società differenti, se non vere e proprie diverse rappresentazioni filosofiche, teologiche, scientifiche.

Al tempo stesso sembra credibile dedurre da tutta una serie di documenti storici come sia esistita una sorta di differenziazione orientativa tra una certa corrente "conservatrice", quella sabiniana, e una corrente *progressiva*, quella proculiana: una divaricazione probabilmente attiva sul piano metodico ma anche, forse, su di un piano diremmo ideologico, nel differente approccio da una parte alla tradizione e dall'altra alle variazioni della vita sociale, cui adeguare le interpretazioni ed, eventualmente, crearne di nuove; ed una divaricazione, peraltro, non necessariamente coincidente con le parti identificate e i loro nomi *di battaglia*, per come si sono tramandate. Non è oltretutto improbabile che, in definitiva, le correnti sabiniana e proculiana fossero soprattutto due fazioni in concorrenza, quali circoli distinti tra loro separati e, in qualche modo, in gara tra di loro per ottenere il miglior riconoscimento sul piano sociale.

Questa possibile prospettiva confermerebbe a maggior ragione, in ogni modo, l'importanza sia dei valori giuridici a Roma ma anche il prestigio sociale dei suoi esponenti e rappresentanti, i quali potevano assumere evidentemente una centralità sociale significativa, valendo quale riferimento di certo non secondaria nei confronti dell'opinione pubblica di allora e delle aspettative condivise nella *civitas*. Si deduce da questo quadro tramandato di differenziazioni storiche delle fazioni legate al diritto a Roma la vivacità civile che poteva esprimersi attorno allo *ius*, così come l'importanza della sua trasmissione, coltivazione quale valore politico-civile da poter diffondere e, se necessario, per cui anche battersi nell'arena del confronto sociale.

Un certo elemento *agonistico* è senz'altro possibile ipotizzare al centro della vita giuridica romana, quasi contrapposta in *sectae* - come annota Guarino - anche per motivi personali, o linee d'appartenenza familiari - ma, a maggior ragione, tale condizione sembra confermare una volta di più l'importanza primaria che l'orizzonte del diritto e il discorso giurisprudenziale mantennero nella civiltà romana per molti secoli.

Tale attitudine rimase in auge senz'altro per tutto il I secolo d. C., per il quale rimane senz'altro attestata tale tendenza di correnti contrapposte e di rivalità tra posizioni degli autori, tra i quali possiamo ricordare oltre ai nomi già citati sopra anche quelli di Minerva padre, Cassio e naturalmente Labeone, tra i protagonisti significativi di tale clima di *dissensiones*, di confronti giurisprudenziali tra parti. Il "partito" giurisprudenziale valse, in quei secoli, spesso quale primo fondamentale riferimento formativo nell'identità stessa degli autori giuridici, come attesta il caso di Gaio affiliato per sua stessa indicazione ai Sabiniani quali suoi *praeceptores*, distinti dai Proculiani, esponenti *auctores* di una diversa *schola* di diritto. Si evince cosicché, nei secoli successivi, le concrete rivalità personali o di clan che avevano caratterizzato le opposizioni originarie, sotto molti aspetti, tra correnti giuridiche a Roma si trasformarono in più generiche divisioni di tipo culturale e di indirizzo metodico, i cui nomi ora valevano come etichette diverse di differenti "scuole ideali" del diritto nei quali "personalizzavano i termini dialettici di alcuni tra i più importanti problemi del diritto".<sup>12</sup>

Si tratta comunque di una caratterizzazione esemplare che, ancora per secoli, mostra la permanenza di centralità delle problematiche correlate alla giurisprudenza e in genere al diritto nella società romana, illustrando altresì l'importante ruolo giocato dalla cultura giuridica durante l'impero nella conservazione

dei valori ritenuti fondativi della *civitas* romana stessa, e la ricchezza culturale delle posizioni ancora in grado di esprimersi all'interno di essa.

Va rimarcato anche il modello prevalente di stile che, in questo contesto pur di importante considerazione del lavoro giurisprudenziale, perlopiù sembra imporsi nella fase imperiale, nella quale non sembra possibile individuare facilmente alcun autore o impresa capace di strutturare una vera e propria sistemazione completa della materia giuridica, a proposito della quale sembra piuttosto prevalere uno stile più frammentario ed è indirizzato soprattutto a un modello di contenuto casistico, spesso dall'andatura irregolare e disomogenea. Ciò è visibile anche nelle stesse *Istituzioni* più organicamente giunte fino a noi di Gaio, nelle quali pure sembra emergere una esposizione non del tutto omogenea ed alquanto variabile, priva di un architettonico senso di sistema.

Ciò spiega forse il perché una vera e propria sistemazione generale dovette attendere molto a lungo, in un contesto come quello del 500 d. C. a Bisanzio peraltro sotto molti aspetti ormai lontano dall'epoca classica e dalla ormai perduta centralità di Roma quale fulcro dell'impero: poiché, come si vede nella cosiddetta letteratura giuridica postclassica - individuabile durante i secoli III-IV e V – si impose difatti sempre maggiormente una ripetizione stereotipa dei contenuti giuridici ereditati, e col tempo un sempre maggiore impoverimento dello studio delle fonti e dei materiali di riferimento.

Possiamo comunque riconoscere e distinguere alcune differenziate tipologie delle "forme letterarie" attraverso cui si manifestò la produzione giurisprudenziale romana durante quest'epoca, i diversi modelli di scrittura che ne tradussero in opera i saperi e le opinioni. Distinguiamo così, oltre alle raccolte tecniche di *formulari* chiamati a offrire un ausilio sul piano pratico nelle esigenze quotidiane della vita giuridica, la tipologia delle opere di *commento*, accanto alla parallela tipologia delle opere di *casistica*, cui possiamo aggiungere diverse opere di tipo *monografico*, ed infine opere *elementari* in qualche modo propedeutiche e didattiche.

Come si vede da questa breve lista di tipologie o generi, il carattere tendenzialmente tecnico e pragmatico, frammentario e quasi episodico senz'altro prevale, mentre invece manca un quadro di opere sistematiche e dal grande respiro teorico. Fanno eccezione solo talune opere più direttamente ascrivibili a un carattere definibile come *isagogico*, e perciò individuate da una impostazione più tendente alla logica sistematica. Ma emerge, soprattutto, la tipologia del *commento*: è l'*esercizio del commento* nei confronti dei testi legislativi, giurisdizionali o giurisprudenziali venuti dal passato quello che impegna prevalentemente la scrittura e l'impegno critico dei giuristi durante i secoli dell'Impero.

Tali commenti si ripartivano in quattro categorie distinte, ossia i *libri iuris civilis*, i *libri ad edictum*, i commenti ai testi di *ius publicum*, i commenti con note a margine di opere dei giureconsulti passati. I *libri iuris civilis*, in realtà, ci sono giunti solo dagli autori Sabino e Cassio, che in effetti, però, composero perlopiù una sorta di revisione dell'opera originale di Mucio; soprattutto il contributo di Sabino lo ritroviamo citato e ripreso in diversi commenti degli autori a lui successivi.

Si conferma qui, peraltro, non solo l'importanza di Muccio nel cuore stesso del diritto classico, ma anche il suo decisivo ruolo quale contenuto di riferimento formativo e didattico, quale mostra un certo dominante a fini didattici dell'opera di Sabino, che peraltro si limita solo a un'estensione di tre libri. Significativo un certo numero di *libri ad edictum* in questo periodo storico, che attestano l'importanza sempre maggiore che aveva assunto nella pratica normativa il ricorso agli editti di pretori ed altre grandi cariche, *testi edittali* dunque per molto tempo oggetto di un'osservazione analitica da parte dei giuristi. I commenti allo *ius publicum* furono a loro volta molto numerosi, ma la loro folla di contributi appare piuttosto frammentaria e, perciò, spesso ci si è chiesti se potessero realmente appartenere a vere e proprie opere compiute ed autonome.

È senz'altro possibile che questo tipo peculiare di letteratura fosse, in origine, un *estratto* tramandato e

raccolto da più vaste trattazioni precedenti. Centrali furono però soprattutto i commenti ad opere di precedenti giuristi, che impegnarono molteplici giureconsulti classici soprattutto durante l'età augustea: un'attività che fu in grado soprattutto di tramandare e coltivare il patrimonio già consistente composto dalla storia precedente, e che indirizzò però il clima culturale ed intellettuale del mondo giuridico più a un'attività di ripetizione che non di originale elaborazione ed innovazione. Sul piano tecnico, da sottolineare il ruolo, in queste opere, delle *notae*, tipica espressione di una *cultura del commento* ma anche di una certa attenzione filologica ed analitica nei confronti dei testi affrontati dall'osservazione critica del giurista e dello studioso.

Accompagnarono tale produzione prevalente di opere di commenti anche un altro tipo fondamentale di opere, e cioè le *opere di casistica* in quanto raccolte di *casus* o *problemata*, distinguibili nella seguente lista di qualifiche: i *libri responsorum*, i *libri questionum*, *disputationum* ed *epistolarum*, e i *libri digestorum*. Composizioni secondo Guarino in cui maggiormente avrebbero operato a livello di scrittura gli *auditores*, e dunque i vari "studenti" o discepoli allevati nelle scuole del diritto. Essi, tali libri, erano composti proprio trascrivendo le opinioni espresse dal giurista in relazione allo specifico *casus*, attraverso la cui pratica si composero, nel tempo, sorte di *registri* a carattere cronologico con possibili periodici riordinamenti complessivi.

Nella specifica configurazione dei *libri responsorum* si cumularono come tali le produzioni di *responsa* di casi reali, mentre in quella dei *libri questionum* esse offrono in parallelo invece dei responsi a dei casi immaginari. I *libri digestorum*, infine, furono delle raccolte piuttosto ampie di *responsa* e di *quaestiones*, le quali in diverse occasioni e maniere furono composte nei secoli imperiali, offrendosi come materiali in qualche maniera ordinati dello scibile giuridico privato.

Si segnalano su tutti i *Digesta* composti da Salvio Giuliano e da Celso figlio - il primo dei quali possiamo definire come una sorta di capolavoro, nel quale andò a ricomporsi non solo l'opposizione storica delle correnti giuridiche classiche contrapposte, ma anche un'intera cultura giurisprudenziale, giunta in quel testo al culmine del diritto, nella sua era classica.

Ciò che potentemente emerge, e che continua a interpellare la nostra concezione della legalità e della giustizia, è piuttosto la coraggiosa, quasi vertiginosa, scommessa intrapresa dalla cultura giuridica romana: quella di tenere unite, in un equilibrio dinamico, fragile e mai definitivamente conquistato, l'aspirazione all'universalità della ragione giuridica – quello "spazio separato" di conoscenza critica, conquistato faticosamente attraverso l'astrazione e la disciplina del linguaggio – e la radicata, quasi viscerale, fedeltà a un'umanità concreta, pulsante, ai valori condivisi (*mores, fides, pietas*) che costituivano non solo il tessuto connettivo, ma il fondamento etico e il senso stesso dell'esistenza associata nella *civitas*.

Non fu un equilibrio facile, né il placido risultato di un'armonia prestabilita; fu, al contrario, una tensione creativa costante, un agonismo intellettuale e morale vissuto quotidianamente nel foro, nelle scuole, nella solitudine dello studio, e governato da quella peculiare virtù che fu la *prudentia* dei giuristi. Questa non era soltanto abilità dialettica o erudizione tecnica; era una sapienza pratica esigente, intrisa di etica e di profonda responsabilità civile, un'arte dell'interpretazione capace di leggere i segni dei tempi, di adattare le forme antiche alle nuove esigenze sociali, di forgiare categorie logiche sempre più raffinate senza mai, tuttavia, perdere di vista il volto dell'uomo, la specificità irriducibile delle singole vite, la ricerca incessante della giustizia possibile nel caso singolo.

Era l'arte difficile, quasi un paradosso vivente, di vedere l'universale nel particolare, di dare forma razionale all'infinita varietà dell'esperienza umana senza soffocarne la vitalità, senza ridurla a schema inerte. In questa eccezionale, forse irripetibile, capacità di far dialogare sistema e vita, astrazione e valore, rigore metodologico e sensibilità equitativa – capacità che si manifestò nella feconda dialettica tra le scuole rivali, nella sorprendente ricchezza delle forme letterarie, fino a trovare sintesi nella

monumentalità silenziosa e vibrante dei *Digesta* – risiede il lascito più umanamente pregnante e filosoficamente gravido dell'invenzione romana del diritto.

Un'eredità che si rifiuta di essere confinata nel passato come semplice reperto archeologico, ma si ripropone come un monito perenne e una sfida aperta per ogni presente.

E ci ricorda, con forza silenziosa, che ogni autentica scienza giuridica, per essere veramente degna di questo nome, non può abdicare alla sua intrinseca vocazione etica e sociale: quella di essere strumento di comprensione, di mediazione e di costruzione di un ordine sensato, al servizio dell'uomo e della sua insopprimibile ricerca di significato nel flusso incerto della storia.

---

[1](#) GUARINO Antonio, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1998, pp. 216-221.

[2](#) SCHIAVONE Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Einaudi, Torino, 2005, p. 212.

[3](#) *Ibidem*, p. 222.

[4](#) A questo proposito, proprio ad iniziativa di Aldo Schiavone è stata pubblicata recentemente una nuova edizione critica dell'opera di Mucio nella preziosa collana di autori antichi intitolata *Scriptores iuris romani*, con il volume QUINTUS MUCIUS SCAEVOLA, *Opera*, a cura di E. Ferrary, E. Stolfi e A. Schiavone, L'Erma di Breitschneider, Roma, 2017.

[5](#) SCHIAVONE Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Einaudi, Torino, 2005, p. 230.

[6](#) *Ibidem*, p. 233.

[7](#) *Ibidem*, p. 200.

[8](#) *Ibidem*, p. 248.

[9](#) DAVID Martin - NELSON H. L. W., *Gai Institutionum Commentarii I-IV.*, Brill, Leiden, 1954-1968.

[10](#) SCHIAVONE Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Einaudi, Torino, 2005, pp. 262-263.

[11](#) A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1998, pp. 422-424, paragrafo 216.

[12](#) *Ibidem*, p. 424.

CAPOGROSSI COLOGNESI Luigi, *Diritto e potere nella storia di Roma*, Jovene, Napoli, 2007.

FERNANDEZ Barreiro Alejandro - PARICIO Javier, *Fundamentos de Derecho Privado Romano*, Marcial Pons, Madrid (varie edizioni).

GUARINO Antonio, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 1998.

GUARINO Antonio, *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli, 2001.

KASER Max, *Das Römische Privatrecht*, C.H. Beck, München, 1971-1975 (Trad. it. *Diritto privato romano*, Giuffré, Milano, 1981-1986).

KUNKEL Wolfgang - KLEINHYNZ Martin, *An Introduction to Roman Legal and Constitutional History*, Clarendon Press, Oxford, 1973 (Trad. dall'originale tedesco).

MANTOVANI Dario, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*. 2ª ed., Cedam, Padova, 1999.

ORESTANO Riccardo, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Il Mulino, Bologna, 1987.

SCHIAVONE Aldo, *Nascita della giurisprudenza. Cultura aristocratica e pensiero giuridico nella Roma tardorepubblicana*, Laterza, Roma-Bari, 1976.

SCHIAVONE Aldo, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Giappichelli, Torino, 1994.

SCHIAVONE Aldo, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Einaudi, Torino, 2005.

SCHULZ Fritz, *History of Roman Legal Science*. Oxford: Clarendon Press, 1946 (Trad. it. *Storia della giurisprudenza romana*, Sansoni, Firenze, 1968).

STEIN Peter, *Roman Law in European History*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999 (Trad. it. *Il diritto romano nella storia europea*, Giuffré, Milano, 2001).

TALAMANCA Mario (a cura di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Giuffré, Milano, 1989.

TALAMANCA Mario, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffré, Milano, 1990.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/7100](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## Brief remarks on the Russian colonization experience of Sagallo: an institutional attempt concerning the geopolitical dynamics of the late 19th century in the Horn of Africa

di Agostino Zito ©



**ABSTRACT:** *In 1889, the Russian Empire embarked on an ambitious yet brief colonial venture in East Africa, attempting to establish a presence in Sagallo, a small strategic port located in the Horn of Africa<sup>1</sup>. Despite its rapid failure and limited direct consequences, the Sagallo incident represents a significant example of the difficulties Russia faced in its attempt to extend its influence beyond its traditional Eurasian borders. This study examines the political, economic, and diplomatic motivations behind the Russian attempt, the involvement of rival European powers, particularly Italy, and the geopolitical*

*dynamics that led to the withdrawal of Russian imperial forces. Although the episode had little lasting impact, it offers important reflections on the global colonization process and the competition between imperial powers at the close of the 19th century.*

---

**SUMMARY: 1. Introduction - 2. The Historical and Geopolitical Context of the Russian Initiative - 3. Reactions from the Colonial Powers: France and Italy - 4. Diplomatic Dynamics and the Resolution of the Conflict - 5. Conclusions.**

## **1. Introduction**

By the end of the 19th century, the world was immersed in a phase of intensified colonial expansion. The great European powers were engaged in a frenzied race for dominance over territories beyond Europe, particularly in Africa, where colonialism was reshaping geopolitical balances. In this context, Russia, while consolidating its power in Central Asia and Siberia, began to entertain growing aspirations of projecting itself beyond its traditional borders, specifically targeting maritime routes in the Red Sea and the Indian Ocean. Although its brief foray into Sagallo proved marginal compared to other more significant colonial events, it provides an important lesson on the difficulty of entering a world dominated by European imperialism.

The occupation of Sagallo by Russian imperial forces, though short-lived, highlights the diplomatic and military challenges Russia faced in its attempt to expand its influence in Africa. While the area of Sagallo was not of primary economic or strategic importance compared to other European colonies, its geographic location along the maritime routes of the Horn of Africa gave it considerable strategic value. However, the response from European powers, particularly France and Italy, along with internal challenges within Russia, contributed to the swift conclusion of the venture.

## **2. The Historical and Geopolitical Context of the Russian Initiative**

The Sagallo incident occurred during a period when the Russian Empire sought to project its power beyond its traditional borders. Although Russia had consolidated control over vast areas in Asia and Eastern Europe, the late 19th century marked a time of reflection on the possibility of expanding beyond Central Asia. European powers had already defined extensive spheres of influence in Africa, and Russia sought to carve out a space in this new competition. The choice of Sagallo as a colonial objective was not arbitrary: its strategic location along the commercial routes of the Red Sea and the Indian Ocean made it an ideal target for a power looking to strengthen its position in the vital maritime trade between Europe and Asia.

In 1889, Captain Nikolai Ivanovich of the Imperial Russian Navy was tasked with leading an exploratory mission with the aim of establishing a Russian presence in the region.<sup>2</sup>

Despite insufficient preparation and the lack of a concrete plan for stable control, the Russian mission succeeded in temporarily occupying Sagallo. The stated objective was to secure a strategic naval base capable of reinforcing Russia's position in maritime trade between Europe and Asia, countering the growing influence of European imperial powers, particularly France, Great Britain, and Italy.<sup>3</sup>

## **3. Reactions from the Colonial Powers: France and Italy**

The Russian colonization attempt quickly provoked reactions from European powers that had already established their presence in East Africa. France, which had established a sphere of influence in the region, considered the position of Sagallo to be an integral part of its strategic interests. By the late 19th

century, France had signed agreements with the Ottoman Empire to control large areas of the Horn of Africa, including the Sagallo port. The Russian initiative directly threatened French interests, and Paris quickly responded with a series of diplomatic protests, demanding the withdrawal of Russian forces.<sup>4</sup>

Italy, which in 1882 had initiated the process of colonizing Eritrea, also reacted firmly. While not yet a colonial power of the stature of Great Britain or France, Italy was striving to consolidate its dominance in the region. The Russian occupation of Sagallo interfered with Italy's imperial ambitions, as its presence threatened to disrupt the delicate balance of power already precariously established in East Africa. Italian diplomacy, still in the early stages of development, proved decisive in repelling Russian ambitions, exerting pressure that, combined with France's reaction, rapidly brought the Russian venture to an end.

#### **4. Diplomatic Dynamics and the Resolution of the Conflict**

The Sagallo incident underscores the importance of international diplomacy in resolving imperial conflicts. Although the Russian initiative had a basis in legitimacy derived from its global expansion ambitions, the lack of stable alliances and the swift response from European powers made it difficult to bring it to fruition. Russia found itself isolated in its position, unable to sustain a conflict with European powers that had already defined the rules of the game on the African continent.

European diplomacy, particularly through coordination between France and Italy, led to a swift and definitive resolution of the issue. Russia was forced to retreat, ending what could have become an international point of conflict. This episode highlighted Russia's difficulty in imposing its will beyond its traditional spheres of influence in a context dominated by established imperial powers.

#### **5. Conclusions**

Although brief and of limited impact, the Sagallo incident represents a significant example of the challenges Russia faced in attempting to extend its global influence, particularly in East Africa. While it had no lasting consequences on the African geopolitical stage, the episode illustrates the complex imperial dynamics and the difficulties emerging powers encountered when confronting a colonial order dominated by European powers. In this context, the competition between France, Italy, and Russia for control of Sagallo not only reflects the rivalry between imperial powers but also the centrality of international diplomacy in affirming or repelling imperial ambitions.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> MILLER Alexey, *The Russian Empire and the World: Imperialism in Russian History*, Routledge, London, 2000.

<sup>2</sup> Nikolay Ivanovich Ashinov was born in 1856 in a hereditary merchant family of Tsaritsyn (present day Volgograd) in the Saratov Governorate. He studied at the Saratov Real school N.1. He was of a restless disposition and his studies did not work out as expected. When his father went bankrupt, Nikolai sold the remaining property and left his hometown (1880). He rushed to the Caucasus, driven by the project to grow tobacco. However, Ashinov did not possess the knowledge and patience of such an endeavour and abandoned the region three years later. In 1883, Ashinov arrived in Saint Petersburg. He was convinced that Cossacks, originally from Russia, moved to the mountains of Anatolia -then part of the Ottoman Empire- and to Persian shores of the Caspian Sea where they have been living for the last three

hundred years. He shared this alleged knowledge that these tribes retained not only their way of life and the Russian customs, but also their loyalty to the Orthodox Church and a desire to serve Russian Motherland. Ashinov presented himself as the elected Ataman of these "free Cossacks" and stated that he came to St. Petersburg in order to ask the Russian government to allow them to return to Russia and settle on the Black Sea coast. There, Nicolay offered to set up and lead a new "Black Sea Cossack army". ROBERT Costantin Jean, *L'Archimandrite Paisi et l'Ataman Achinoff: une expedition religieuse en Abyssinie / Preface de Juliette Adam*, Librairie de la "Nouvelle Revue", Paris, 1891.

3 On 10 December 1888, the mission set off for Africa: it comprised about 150 people of various origins, including women with children and around 40 people of the spiritual delegation led by Archimandrite Paisius. The expedition was transported from Alexandria to Port Said by the Russian ship *Lazarev*. In Port Said, Ashinov hired the Austrian ship *Amphitride*, which entered the Gulf of Tadjoura -then a French protectorate- on 6 January 1889. There, they were welcomed by four Cossacks who have been securing luggage and supplies since the previous visit. Abyssinian priests were also awaiting the spiritual delegation and its leader Paisius. Once ashore, the pretense of a religious mission to Ethiopia was quickly abandoned as Ashinov revealed his intention to settle permanently in the Gulf of Tadjoura. Ashinov organized a shelter for the mission in the abandoned Egyptian fort of Sagallo, where they settled on 14 January. Concurrently, he announced the place Russian soil and christened it *New Moscow*. Additionally he proclaimed as Russian land the area "fifty miles along the coast and a hundred miles inland": on 28 January the Russian flag was raised. While several people from the expedition fled to Obock, a nearby village from the French territory nearby, French authorities became aware of the presence of the Russian colony, at odds with the initial intention to travel to Abyssinia.

4 CZESLAW Jesman, *The Russians in Ethiopia*, Chatto and Windus, London, 1958. BOLL Verena, *Ethiopia and the Missions: Historical and Anthropological Insights*, Münster, 2005.

5 ABLAVISKII V., *Russkaya imperiya i kolonializm*, Izdatel'stvo Moskovskogo Universiteta, Moscow, 1967.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/7064](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-63864-p0011-9)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
*"Jus est ars boni et aequi"*

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## Immagini e linguaggio nello spettacolo come stereotipi di discriminazione socio-culturale di un intero popolo

di Paola Calvano ©



Nell'ambito di uno spettacolo truccarsi di scuro per far assomigliare il colore della propria pelle a quello di un personaggio di origine africana o afroamericana è una pratica che si chiama *Blackface*.<sup>1</sup>

Lo scopo è quello di imitare una persona di colore esasperando i caratteri negativi della comunità afroamericana, ottenendo un risultato grottesco o ridicolo per fare divertire il pubblico.

Gesto apparentemente innocuo che maschera però un profondo razzismo al pari dell'uso della cosiddetta *N word*<sup>2</sup> ed entrambe le pratiche sono state, in più occasioni, utilizzate nelle trasmissioni RAI.

Da ultimo, la sera del primo febbraio 2025, quando, nel corso di "Ora o mai più", dopo che Loredana Errore e Marco Masini avevano cantato "La notte" di Arisa, Donatella Rettore nei panni di uno dei

membri della giuria, volendo complimentarsi con la Errore, ha apostrofato: "*hai cantato molto bene. Hai tirato fuori un vibrato eccezionale, mi sembravi una negra*".<sup>3</sup>

Subito la giovane interprete ha replicato: "*Sicuramente una voce black, non negra. Negra non è una bella parola*".

Il conduttore Marco Liorni ha cercato di sminuire l'accaduto, con un "*Le è scappato*".

Qualche mese prima, a novembre 2024, durante la finale di "*Tale e Quale Show*", condotto da Carlo Conti, Paolo Bonolis, ospite e giudice di gara per l'occasione, pensando di essere spiritoso, ha esordito con: "*Qualche settimana fa è venuto qui Luca Laurenti e mi ha detto che avrebbe voluto fare un pezzo di Stevie Wonder, ma voi gli avete detto di no. Perché?*"

Conti ha cercato di spiegarne la motivazione: "*Eh perché lui è bianco e quindi un bianco non può interpretare un nero. Negli Stati Uniti c'è il blackface, quindi la nostra casa madre ha accolto questa cosa, per non urtare la suscettibilità*".

E Bonolis ha replicato: "*E tu come fai? Eh ti pagano da bianco, ma...*" alludendo al suo colorito scuro.

Carlo Conti: "*Io sono bianco e resto bianco*".<sup>4</sup>

La decisione della Rai, cui alludeva quest'ultimo, è dell'aprile 2021 e riguardava proprio la trasmissione "*Tale e Quale Show*" in cui continuavano a far dipingere il volto di nero ai cantanti per interpretare canzoni di artisti di colore come Prince, Whitney Houston, Steve Wonder, Beyoncé e John Legend.

Poi, in seguito alle proteste di Ghali e del pubblico la dirigenza è intervenuta impegnandosi<sup>5</sup> pubblicamente per non portare più nei programmi episodi di *blackface*.

Invero non è che sia proibito *tout court* ai cantanti bianchi di interpretare canzoni di coloro che hanno la pelle nera, ciò che non è ammesso è metterli in ridicolo, come accade quando si dipingono il volto di nero.

E, ancora, è vietato l'utilizzo della *N-word* perché è un retaggio razzista e dispregiativo, "*è un peso psicologico di cui noi bianchi non abbiamo alcuna idea. Per questo non abbiamo diritto ad usare quella parola, nemmeno a scopo emulativo di una cultura che, comunque, non conosciamo e non tentiamo di conoscere, né tantomeno proviamo a supportare*".<sup>6</sup>

I programmi di Mediaset non sono stati da meno rispetto a quelli della RAI quanto a comportamenti denigratori, come l'utilizzo della *N-word*, si ricordi il caso di Fausto Leali che nel GF VIP del 2020 l'ha pronunciata nei confronti di Enock Barwuah<sup>7</sup> cosa che gli è costata la squalifica, con il conduttore Signorini che si è giustificato, dando lettura del provvedimento emesso dalla produzione: "*Il Grande Fratello è un'occasione per far capire che certe parole non devono essere più usate*".<sup>8</sup>

Così come gli spot pubblicitari non sono stati esenti da critiche di questo tipo.

Nel luglio 2019, Alitalia aveva lanciato uno spot in cui l'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama veniva impersonato dall'attore tunisino Khaled Balti con il volto dipinto di nero e, in seguito alla piovge di critiche, la compagnia aerea ha dovuto ritirare subito lo spot e scusarsi.

Quello che ha lasciato perplessi è stato il commento di Enrico Mentana, che non ha compreso la portata e il significato offensivo del gesto, liquidandolo in un *politically correct*<sup>9</sup>, definendo poi disarmante il clamore quando senza probabilmente prospettare un cambio di prospettiva e, in ultima analisi, comprendere da dove fosse nato e quale significato avesse un gesto che, in una visione

occidentaleggiante del mondo, poteva apparire innocuo.

Non si è fatta attendere la risposta di Igiaba Scego<sup>10</sup>: *“In USA una cosa così non sarebbe stata possibile. Non è ironico. Offende i neri e offende gli italiani di qualsiasi colore. Ci dipinge come popolo provinciale e ignorante. È davvero preoccupante vedere come parte dei media non colgano che in una società multiculturale i retaggi coloniali e schiavisti sono riferimenti pesanti. Le consiglio direttore di leggere orientalismo di Edward Said. Purtroppo manca una decolonizzazione della cultura italiana e ancora ci portiamo scorie addosso di un passato tossico. Io penso che sia arrivata l'ora per voi che operate nei media di leggere testi postcoloniali. Non si può scrivere di una società complessa senza avere informazioni complesse nel proprio bagaglio. Io nel mio piccolo, siccome ci sono tante cose che non conosco, cerco di informarmi”*.

Ha fatto seguito, il 19 luglio, il caso dell'Aida a Verona<sup>11</sup>, in cui il soprano Tamara Wilson si è rifiutata alla seconda replica di truccarsi il volto di nero perché considerata pratica razzista e nella seconda le è stato applicato un trucco più leggero ma sempre di una tonalità più scura del suo incarnato.

La cantante ha continuato la battaglia esigendone l'eliminazione.

La Wilson però si è ammalata ed è stata sostituita da altra soprano, Maria José Siri, che invece è ricorsa al *blackface*.

La cosa interessante è che l'articolo del Corriere Veneto aveva sottolineato come *“Il gesto della cantante Tamara Wilson fosse a sostegno dei migranti”*, quando in realtà il rifiuto era correlato all'esigenza, fortemente sentita dall'artista, di prevenire una pratica ritenuta razzista e offensiva.

Ecco allora come ci sia uno stereotipo in Europa che porti a identificare chi è più scuro di pelle a un migrante mentre chi è bianco a essere italiano, europeo o statunitense.

In una società come quella italiana, distante dalla cultura afroamericana, pare difficile da comprendere come la pratica del *blackface* e l'uso di determinati termini siano fortemente offensivi e più o meno velati di razzismo, forse perché semplicemente non se ne conosce l'origine ed è da qui che si intende partire nell'analisi della questione sottesa.

Il giornalista e scrittore statunitense John Strausbaugh in *“Black Like You”*<sup>12</sup> del 2007 ha definito la *blackface* come un intrattenimento strano, spesso scandaloso e ora tabù.

Nel suo libro, ha voluto dimostrare che, sebbene tali tipologie di *performances* siano state denunciate come pura presa in giro razzista e cancellate dalla vita culturale americana, abbiano avuto un profondo e duraturo impatto e abbiano influenzato il *rock*, l'*hip-hop*, il *vaudeville*<sup>13</sup>, *Broadway* e le *performance gay drag*, Mark Twain<sup>14</sup> e la gangsta<sup>15</sup>, il film del 2004 *White Chicks*<sup>16</sup>, la radio e la televisione, la pubblicità e il *marketing* dei prodotti e il modo in cui parlano gli americani.

Secondo Strausbaugh, il trucco teatrale nero era già in uso nel 1400 quando in Portogallo<sup>17</sup> si *“usava esibire la negritudine”* di fronte a spettatori bianchi ma nel teatro americano è stato necessario attendere il 1830, quando nei circhi e negli spettacoli itineranti i menestrelli bianchi (esclusivamente maschi) erano soliti interpretare i neri con i volti anneriti dal sughero bruciato o dal lucido delle scarpe e con indosso abiti laceri, volendo ricordare così gli africani ridotti in schiavitù nelle piantagioni di cotone, connotandoli come pigri, ignoranti, superstiziosi, ipersessuali, codardi e autori di piccoli crimini.

Secondo gli storici, fu Thomas Dartmouth Rice, noto come *“Father of Minstrelsy”*, nel 1830, a inventare il primo personaggio *blackface* che divenne molto noto col nome di *“Jim Crow”*.

Gli spettacoli dei *blackface* divennero popolari tra la fine della guerra civile e l'inizio del Novecento

nelle città del Nord e del Midwest, e la popolarità crebbe con l'emancipazione dei neri.

Attori americani famosi come Shirley Temple, Judy Garland e Mickey Rooney adottarono il *blackface* facendo in modo che questa parodia si trasferisse da generazione in generazione.

Vedere rappresentate persone nere in modo distorto consentiva ai bianchi di riderne, dimenticando o relegando gli orrori della schiavitù, rafforzando gli stereotipi e confermando la superiorità bianca.

Attraverso questa "epidermizzazione della differenza"<sup>18</sup>, l'individuo viene trasformato in tipo e porta alla "perdita dell'individualità"<sup>19</sup> che è quello che Albert Memmi, sociologo tunisino, autore di "Ritratto del colonizzato e del colonizzatore" (Liguori, 1979), divenuto punto di partenza per molte analisi sul colonialismo, ha definito "il marchio del plurale" cioè il colonizzato viene privato del diritto alla sua unicità, diventa stereotipato da quel repertorio di immagini create o organizzate dagli altri, che sono servite a costruire la sua di razza.

Memmi ha detto che lo sguardo del bianco spoglia il corpo del nero della sua peculiarità trasformandolo da incorporazione a mera superficie, veicolo di proiezione altrui, immagine dell'altro, del diverso.

E questo atto di creazione del nero da parte del bianco è contemporaneamente di creazione del bianco stesso per differenza, in un atto doppiamente performativo perché per Shawn Michelle Smith<sup>20</sup> crea l'oggetto e il soggetto dello sguardo.

La razza cioè è una rappresentazione costruita di immagini tratte da un archivio storico cui quelle attuali rimandano e indipendentemente dalle narrazioni ufficiali della storia. Pertanto a nulla vale rimuovere certe parole, frasi o espressioni dalla storia ufficiale, perché la schiavitù, il colonialismo, il razzismo continuano a sopravvivere e a condizionare il vivere quotidiano, la cultura, la politica e la legislazione.<sup>21</sup>

E proprio perché la razza è negli occhi di chi guarda, attraverso il cogliere gli elementi caratterizzanti impressi nella mente derivanti da quel repertorio di immagini circolate che rappresentano una sovrastruttura irrealistica, l'impegno di molti artisti è stato di dimostrare questo assunto arrivando a concludere come mentre gli osservatori individuano facilmente la negritudine non lo stesso è per la bianchitudine.

Così ha fatto Adrian Piper, artista concettuale, filosofa kantiana<sup>22</sup>, nata da una famiglia afroamericana borghese che l'ha fatta studiare nelle scuole private più prestigiose e l'aver la pelle bianca le ha consentito di far passare inosservate le sue origini africane.

La Piper però, da buona kantiana, si è interrogata sulla differenza tra il reale e l'apparire e di come il sembrare appartenente alla razza bianca fosse sufficiente per la maggior parte delle persone per non approfondire la sua appartenenza.

L'idea della Piper si può riassumere nel concetto di "patologia visiva" secondo la quale la razza è una costruzione culturale di una classe egemone per non condividere le proprie ricchezze e per agevolare lo sfruttamento di gruppi sociali precisi.

Per lei, "Il termine razza non si riferisce a nulla di reale, è piuttosto una fantasia, come la fatina dei denti, che le persone usano da circa trecento anni per vari scopi di autoesaltazione o autocondanna".

In uno schizzo a matita del 198, intitolato "Self portrait exaggerating my negroid features" (Autoritratto che esalta i miei tratti negroidi), la Piper si è rappresentata più nera di come la vedevano gli altri per dimostrare come la percezione della razza sia essenzialmente un gioco di specchi.

In un autoritratto successivo, intitolato "Self-Portrait as a Nice White Lady" del 1995, la Piper, su uno

sfondo colorato di rosso, ha applicato una sua fotografia cui ha aggiunto la scritta *WHUT CHOO LOOKIN AT, MOFO*, che tradotto dallo *slang* afroamericano in inglese standard significa “*What Are You Looking At, Motherfucker*”<sup>23</sup>.

Mentre nel primo autoritratto veniva sottolineata la nerezza, in ragione dei segni fisici caratterizzanti la razza, nel secondo la *blackness*, intesa come presa di posizione culturale.

Con la frase così forte e violenta, in antitesi al titolo “*nice white lady*”, la Piper ha voluto creare un dialogo con lo spettatore per scuoterlo e portarlo a rivedere le proprie conoscenze razziali.

In “*Close to home*”<sup>24</sup> ha acceso i riflettori sul rapporto bianchi/neri attraverso una serie di foto e domande scomode incorniciate sulla parete, del tipo: “*Avete colleghi neri nel vostro posto di lavoro?*” “*Avete mai avuto rapporti sessuali con una persona nera?*”

Mentre una voce registrata ripeteva: “*I just want to know*”... *vorrei solo saperlo; anzi, mi scuso se posso sembrare indiscreta.*

Per finire poi con un quadro che diceva: “*Vi mette a disagio l’idea di esporre queste domande sulla parete del vostro soggiorno?*”<sup>25</sup>.

Glenn Ligon<sup>26</sup>, ispirandosi alle opere della Piper, è andato oltre, offrendo non più una contrapposizione tra soggettivo/oggettivo ma due autoritratti fotografici quindi immagini oggettivizzate, interrogandosi sul perché nel primo autoritratto l’osservatore riuscisse a vedere la nerezza e nel secondo non riuscisse a cogliere la bianchezza, la sua quindi è una critica ancora più aspra nei confronti della visualità della razza.

La conclusione per molti è la strumentalizzazione positiva del visuale, perché se è questo e a costruire la razza, attraverso un’indagine critica del fenomeno e interrogandosi su cosa sia autentico tra quello che viene proposto dai media, è possibile utilizzare lo stesso come strumento per arrivare a una denaturalizzazione e servirsi così della pratica artistica per insegnare e indirizzare nuovi modi di vedere.

Il Parlamento Europeo, con la Risoluzione del 19 giugno 2020<sup>27</sup>, è intervenuto contro il razzismo a causa delle proteste seguite alla morte di George Floyd<sup>28</sup>, condannando fermamente la permanenza nelle nostre società dell’odio e di tutte le varie manifestazioni di razzismo.<sup>29</sup>

Il Parlamento EU ha fatto proprio lo slogan della protesta “*Black lives matter*”<sup>30</sup> e ha “*condannato il suprematismo bianco in tutte le sue forme, compreso l’uso di slogan con lo scopo di danneggiare o sminuire il movimento Black Lives Matter e ridurre l’importanza*”.<sup>31</sup>

Ha sottolineato l’esistenza di un problema “*strutturale che si riflette anche nelle disuguaglianze socioeconomiche e nella povertà... È ampiamente noto che odio e razzismo sono particolarmente evidenti nel mercato del lavoro, in cui le persone di colore hanno impieghi più precari... e la discriminazione si manifesta spesso nell’accesso agli alloggi e all’istruzione*”.

La Risoluzione è nata sotto la spinta di 54 paesi dell’Africa<sup>32</sup>, capeggiati dall’ambasciatore del Burkina Faso presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra che, in seguito alla morte di George Floyd, aveva presentato ufficialmente la richiesta poi accolta, di discutere urgentemente del problema del razzismo e della violenza della polizia.<sup>33</sup>

C’è chi, come gli scrittori Robert Samuels e Toluse Olorunnipa<sup>34</sup>, ha parlato di una versione sistemica di razzismo stratificatasi nella società americana, nata con gli antenati di George Floyd che combattevano i mali della schiavitù, della mezzadria violenta, della segregazione legale e della miseria intergenerazionale dall’epoca della guerra civile a quella dei diritti civili<sup>35</sup> e Floyd crescendo sperimentava

i residui di un razzismo esplicito che diventava sempre più radicato e superficialmente accettabile e aveva portato a una ghettizzazione razziale.

Tant'è che egli viveva in un quartiere emarginato così progettato dal governo, in cui le case popolari erano fatiscenti<sup>36</sup>, nelle scuole il sistema scolastico statale non aveva sussidi sufficienti per le classi già di poveri e faceva credere come l'unica via di uscita fosse lo sport.

La polizia era sempre presente e così è stato anche per George che è stato molestato, minacciato e arrestato fin da piccolo - si contano circa 20 arresti e in 5 casi i poliziotti sono stati accusati di comportamenti illegali.

Floyd si legge in *"Il suo nome è George Floyd - La vita di un uomo e la lotta al razzismo"* temeva di morire per mano della polizia e soffriva di claustrofobia, di pressione alta, ansia e depressione, oltre a dipendenza da droghe e una volta ha detto: *"la gente fa presto a escluderti, ma ragazzi, come fa fatica a includerti"*.

E il suo nome è diventato il simbolo della lotta all'ingiustizia razziale.

Il *blackface* è ancora vivo non solo in Italia ma anche all'estero, si pensi alla Francia, dove Antoine Griezmann<sup>37</sup>, calciatore della nazionale francese, domenica 17 dicembre 2017 pubblicò su Twitter una fotografia che lo ritraeva truccato come un giocatore di colore, con una parrucca afro e vestito come un giocatore di basket della squadra americana degli *Harlem Globetrotters*.

Un travestimento che ha costretto l'attaccante dell'Atletico Madrid a rimuovere la sua foto e a scusarsi per quello che lui definiva *"un omaggio"* alla squadra americana.

La giustificazione porta alla mente le parole<sup>38</sup> di Achille Mbembe.<sup>39</sup>

*"Si resta risentiti se una disciplina emanata da un altro ordine ci priva del diritto di ridere, del diritto a un umorismo che non è mai rivolto contro se stessi (autoironia) o contro i potenti (la satira in particolare) ma sempre contro chi è più debole – il diritto di ridere alle spese di chi si vuole stigmatizzare"*.

Sono forme di razzismo anche le *"battute"* di Cattelan sui napoletani a Roccaraso durante la seconda puntata del *dopofestival*, in cui ha offerto una rivisitazione di *Montagne Verdi* davanti a Rocco Hunt, manifestamente imbarazzato e rimasto in silenzio insieme a Rkomi, mentre più tardi ha dichiarato: *"Devo ammettere che sono rimasto spiazzato, anche io molte volte gioco con i luoghi comuni ma ieri non ho avuto voglia di ridere"*.

Il perché è facilmente intuibile e va ricercato nella perdita dell'individualità e nell'attribuzione del *"marchio del plurale"* mediante l'utilizzo di stereotipi che vogliono tutti i napoletani o in generale i campani - perché c'è anche questa convinzione che tutti coloro che vivono in Campania siano napoletani-ignoranti, volgari, eccessivi, sopra le righe, come se si volesse su tutti caricare *"il fardello della rappresentazione"* così chiamato da Ella Shohat e Robert Stam (1994) in *Unthinking Eurocentrism*.<sup>40</sup>

Questo atteggiamento è maggiormente deprecabile quando a parlo in essere è o almeno dovrebbe essere - un esperto di comunicazione, peraltro giovane di età.

Come combattere tale forma di razzismo?

Attraverso la cultura e quindi la conoscenza dell'altro che è possibile solo se c'è l'interesse a volere esplorare, a volere capire il suo mondo ad andare oltre i *meme* che sono stati creati e la denuncia della falsità delle immagini o almeno evitare di considerare che quelle immagini offerte dai media, per quanto vere, rappresentino il tutto.

---

[1](#) Da più parti è considerata una forma di travestimento problematica.

[2](#) Eufemismo sostitutivo dell'inglese *nigger* e, in ogni altra lingua, del termine corrispondente (in italiano, *negro*). La parola con la N (*negro*), definita impronunciabile e da qui solo N, è stata sostituita con quella di schiavo nei libri di Mark Twain. La cosa ha però suscitato polemiche: Che senso ha correggere un capolavoro? (Angelo Aquaro, *la Repubblica*, 6 gennaio 2011, p. 40, Cultura).

[3](#) Notizia tratta da *Fanpage.it*.

[4](#) Notizia tratta da *Fanpage.it*.

[5](#) Così ha risposto la Rai alle varie associazioni che hanno protestato per il perpetuarsi di questa pratica vietata, come Lunaria, Cospe e Arci: *“Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto, chiamò subito che assumano l’impegno - per quanto è in nostro potere - a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”*.

[6](#) Mattia Barro, *Rolling Stone Italia*, 6 giugno 2020, Musica.

[7](#) È il fratello del calciatore Mario Balottelli.

[8](#) Notizia riportata da *Il Secolo XIX - Quotidiano on line*.

[9](#) Il giornalista Enrico Mentana ha letteralmente detto: *“Ecco una storia che ci racconta gli eccessi del politically correct. Spot divertenti ma censurati, e il perché è piuttosto disarmante. Alitalia ha fatto bene a non correre rischi maggiori, ma la logica per cui arriva sempre uno più puro che ti fa la lezione sta diventando essa stessa censurabile”*.

[10](#) Igiaba Scego è nata in Italia da una famiglia somala, figlia di Ali Omar Scego, primo governatore di Mogadiscio, ambasciatore e ministro degli esteri emigrato in Italia all'indomani del colpo di Stato di Siad Barre del 1969. Dopo la laurea in Letterature straniere presso la Sapienza di Roma, ha svolto un dottorato di ricerca in Pedagogia all'Università degli Studi Roma Tre e si occupa di scrittura, giornalismo e di ricerca incentrata sul dialogo tra culture e la dimensione della transculturalità e della migrazione. Collabora con molte riviste che si occupano di migrazioni e di culture e letterature africane tra cui *Latinoamerica*, *Carta*, *El Ghibli*, *Migra* e con alcuni quotidiani tra cui *la Repubblica*, *Il manifesto*, *L'Unità* e *Internazionale*.

[11](#) Notizia riportata dal *Corriere Veneto*.

[12](#) Editore Penguin Publishing Group (16 agosto 2007).

[13](#) Il termine deriva dal francese *voix de ville*, letteralmente *voce della città* oppure da *Vau de Vire* cioè *Valle della Normandia* dove si intonavano canzoni su temi di attualità. È oggi usato per indicare le commedie leggere in cui alla prosa sono alternate strofe cantate su arie conosciute (*vaudevilles*), genere teatrale nato in Francia verso la fine del '700. Diffusosi in Nord America, qui ebbe successo nel periodo

compreso tra il 1880 al 1920, trasformandosi nel moderno spettacolo di varietà (*Comédie de vaudeville*, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.).

[14](#) Mark Twain è uno pseudonimo che nel gergo dei battellieri, indica la profondità dell'acqua di due braccia. Il vero nome era Samuel Langhorne Clemens, nato nel 1835 nel Missouri (Florida), è l'autore, tra l'altro, di *"Le avventure di Tom Sawyer"* del 1876 e *"Le avventure di Huckleberry Finn"* del 1884, dove ha raccontato l'America più profonda. Peraltro, quest'ultimo romanzo è stato vittima del cambiamento della sensibilità e dei criteri in base ai quali considerare un'opera razzista o antirazzista. Considerato alla nascita un capolavoro della letteratura americana (Ernest Hemingway ad esempio disse: *"In America non c'era niente prima, e non c'è più stato nulla di così buono dopo"*), e tacciato nel 1885 di antirazzismo, nel 2011 venne pubblicata una edizione *"sterilizzata"*, mondata, di *"Huckleberry Finn"* senza la famosa *n-word*, *negro*, sostituita con la parola *schiaivo*.

Per arrivare nel 2019 a essere messo all'indice, grazie a due membri afroamericani dell'Assemblea provenienti dallo Stato del New Jersey, con la risoluzione NJ ACR225 hanno chiesto ai distretti scolastici di rimuovere *Le avventure di Huckleberry Finn*, perché *"l'uso nel romanzo di un insulto razzista e le sue rappresentazioni di atteggiamenti razzisti possono turbare gli studenti"*. Già prima della risoluzione i distretti scolastici in Pennsylvania, Virginia, Minnesota e Mississippi avevano già rimosso il libro dai curricula. poi lo ha fatto scuola di Filadelfia, e poi la National Cathedral School, una delle più prestigiose scuole private di Washington. Secondo l'*American Library Association*, il romanzo di Mark Twain è stato il quattordicesimo libro più vietato negli ultimi anni, per *"difendere i ragazzi da letture diseducative"* Si tratta non altro che di una sottile censura.

[15](#) Il *gangsta rap* o *g-rap* è un genere musicale derivato dal *rap*. I testi parlano di valenza droga, sesso, armi, delle bande criminali da strada e dei *gangster*. Il *rapper* School D di Filadelfia nel 1984 nel singolo *Gangster Gorgie* pare sia stato il primo a usare la parola *"gangster"*. Verso al fine dei anni Ottanta del secolo scorso, nella West Coast statunitense, il genere *gangsta rap* acquisisce notorietà e comincia ad essere così chiamato. Ma è con la canzone *6 In The Morning* di Ice-T del 1987 che ufficialmente nasce il genere musicale e nel testo per la prima volta compaiono termini come *"nigga"* (negro) e *"hoe"* (troia). Nel tempo l'audience del *gangsta rap* è divenuta prevalentemente bianca, alcuni criticarono questo genere di essere diventato un omologo dei *minstrel show* e dei *blackface* degli anni Venti del secolo scorso, in cui afro-americani o bianchi facevano in modo di apparire come caricature dei neri, agendo in modo stereotipicamente privo di cultura, per l'intrattenimento del pubblico bianco (tratta questo tema il film *Bamboozled* del 2000 del regista Spike Lee ed è il suo primo film girato tutto in digitale). Nel 2023 è stato selezionato per la conservazione nel *National Film Registry* degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come *"culturalmente, storicamente o esteticamente significativo"* (Spike Lee & Kaleem Aftab, *Questa è la mia storia e non ne cambio una virgola*, Kowalski Editore, Milano, 2005).

[16](#) *White Chicks* è un film del 2004 diretto da Keenen Ivory Wayans con protagonisti i fratelli Marlon e Shawn

[17](#) Si ricorda che portoghesi furono i principali esploratori durante il Medioevo.

[18](#) Anna Scacchi - Università di Padova in *Mettere in scena la razza. Visualità, autenticità e performance razziale. Che cosa vediamo, quando vediamo la razza?*

[19](#) *Visualità e (anti)razzismo*, a cura di InteRGRace, Padova University Press, prima edizione del 2018.

[20](#) Shawn Michelle Smith è professore di storia e la teoria della fotografia, si occupa della razza e del genere nella cultura visiva. Ha pubblicato sette libri, tra cui il più recente *Photographic Returns: Racial Justice and the Time of Photography* (Duke 2020), che ha vinto il *Ray and Pat Browne Award 2021* della *Popular Culture Association*.

[21](#) Jill Lane 2010, *Smoking Habaneras, or A Cuban Struggle with racial Demons*, in Social Text XXVIII, 3

[22](#) Nel 1987 Adrian Piper è stata la prima donna americana di riconosciuta discendenza africana a ottenere una cattedra accademica nel campo della filosofia presso la Georgetown University. Nel 2011 l'American Philosophical Association le conferisce il titolo di Professore Emerito. Ha vinto il Leone d'Oro come miglior artista alla Biennale di Venezia 2015.

[23](#) Cosa stai guardando figlio di puttana?

[24](#) È un'opera del 1987 di Adrian Piper che è stata in mostra al Padiglione d'arte contemporanea (Pac) di Milano in occasione della retrospettiva intitolata Race traitor, traditrice della sua stessa razza, nel mese di maggio e giugno del 2024.

[25](#) Notizia tratta da *Internazionale*, maggio 2024.

[26](#) Glenn Ligon nato nel 1960, è un artista concettuale americano che esplora concetti come la razza, il linguaggio, il desiderio, la sessualità e l'identità. Vive a New York City, il lavoro di Ligon attinge spesso alla letteratura del XX secolo e ai discorsi di personaggi culturali del XX secolo come James Baldwin, Zora Neale Hurston, Gertrude Stein, Jean Genet e Richard Pryor. È noto come uno degli ideatori del termine Post-Blackness. (Meyer Richard, *Glenn Ligon*, in George E. Haggerty and Bonnie Zimmerman (eds), *Gay Histories and Cultures: An Encyclopedia*, Volume 2, Garland Publishing, New York, 2000).

[27](#) È stata approvata con 493 voti favorevoli la risoluzione che condanna razzismo, violenza e xenofobia e prende una dura posizione contro l'amministrazione statunitense e sostiene il movimento "Black Lives Matter".

[28](#) Il 25 maggio 2020 a Minneapolis (Stati Uniti) un uomo di colore è stato ammanettato e messo prone a terra dalla polizia che lo aveva arrestato per avere tentato di acquistare in un minimarket un pacchetto di sigarette con una banconota da 20 dollari falsa. Uno dei poliziotti Derek Chauvin si accanisce contro di lui e per 8 minuti gli preme il ginocchio sul collo mentre altri due lo tengono fermo, e l'uomo arrestato ripete: "I can't breath" (*Non riesco a respirare*). Alcuni passanti filmano la scena e invitano i poliziotti a fermarsi ma non lo fanno fino a quando non arriva l'autoambulanza e l'uomo viene caricato per poi dichiararne il decesso in ospedale. Dopo si conosce il suo nome, era George Floyd "il quaranteseienne nero ucciso da un poliziotto bianco" che "diventa il simbolo del razzismo contro i neri mai estirpato nel Paese" (da *Il sole 24Ore* del primo giugno 2020, a cura di Angela Manganaro).

[29](#) Punto 3 della Risoluzione citata: "condanna risolutamente tutte le forme di razzismo, odio e violenza, come pure qualsiasi aggressione fisica o verbale ai danni di persone di una determinata origine razziale o etnica, religione o convinzione personale e nazionalità, sia nella sfera pubblica che in quella privata; ricorda che nelle nostre società non sono ammessi il razzismo e la discriminazione; chiede alla Commissione, al Consiglio europeo e al Consiglio di adottare una posizione forte e decisa contro il razzismo, la violenza e l'ingiustizia in Europa".

[30](#) Sì, "la vita dei neri conta".

[31](#) Punto 6 della Risoluzione sopra citata.

[32](#) La cosiddetta "risoluzione del Parlamento europeo contro il razzismo".

[33](#) L'*Osservatore Romano* ha dato ampio spazio sulle sue pagine all'argomento supportando la richiesta dei 54 paesi africani.

[34](#) Sono gli autori di *Il suo nome è George Floyd - La vita di un uomo e la lotta al razzismo* (Ed. La nave

di Teseo), vincitore del Premio Pulitzer 2023.

[35](#) Notizia tratta da *Linkiesta.it*, dicembre 2023.

[36](#) Dette Cuney Homes, le più antiche di Houston.

[37](#) Calciatore francese, attaccante dell'Atlético Madrid.

[38](#) Achille Mbembe, *Nanorazzismo. Il corpo notturno della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 2019.

[39](#) Filosofo camerunese (n. 1957). È uno dei massimi teorici del postcolonialismo, docente di Storia e politica presso il Wits Institute for Social and Economic Research di Johannesburg, ha concentrato i suoi studi sulla concettualizzazione occidentale delle differenze e sull'elaborazione delle coordinate identitarie dell'Africa postcoloniale, individuando la permanenza nelle fasi successive alla decolonizzazione di una ideologia della razza e della violenza in cui modalità dominanti di relazione sono ostilità e pregiudizi.

[40](#) *Unthinking Eurocentrism* esplora le questioni dell'eurocentrismo e del multiculturalismo in relazione alla cultura popolare, al cinema e ai mass media. Gli autori sostengono che gli attuali dibattiti sull'eurocentrismo e l'afrocentrismo sono semplicemente manifestazioni superficiali di un cambiamento radicato: la decolonizzazione della cultura globale.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/7066](https://nbn-resolving.org/urn:ark:/56778/7066)

---

## AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

# AEQUITAS MAGAZINE

Rivista di Cultura e Diritto  
"Jus est ars boni et aequi"

www.aequitasmagazine.it  
ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

## L'autenticazione delle opere d'arte, tra opacità di base e orientamenti giurisprudenziali

di Paola Calvano ©



Come e chi verifica l'autenticità delle opere d'arte? È possibile farlo giudizialmente?

A queste domande ha dato una risposta la I Sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3231 del 9 febbraio 2025, ribaltando l'orientamento delle precedenti pronunce e stabilendo in sostanza due principi.

*In primis*, il tribunale può intervenire quando ci sia un danno concreto rappresentato da una mancata vendita o ci siano controversie sul prezzo, ma non per risolvere un dubbio del proprietario dell'opera e accertarne l'autenticità.

*In secundis*, quand'anche un Tribunale dovesse riconoscere l'autenticità dell'opera, una Fondazione non potrebbe essere obbligata a inserirlo nel catalogo ufficiale.

Questo il fatto. Tizia aveva acquistato un'opera d'arte di Lucio Fontana da Caio che a sua volta l'aveva ricevuta dal maestro e aveva chiesto alla Fondazione Fontana di autenticarla e inserirla nel catalogo, ma quest'ultima si era rifiutata in quanto – a suo dire – il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso nel corso di un incidente in cui era finito su un altro telaio con pittura ancora fresca, lasciando tracce sulla prima.

In seguito al rifiuto, nel 2018 Tizia adiva il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, che disponeva una perizia tecnica dalla quale risultava che la pittura era rimasta attaccata al telaio senza precedenti adesivi quindi accertava che il dipinto era autentico perché l'opera era stata creata in ogni sua parte dall'artista.

La Fondazione secondo il Tribunale non avrebbe potuto ripudiare l'opera o escludere che fosse di Fontana, rigettava invece le domande di condanna dell'Ente all'autenticazione, alla catalogazione e alla pubblicazione della sentenza perché *“incoercibile la libertà di pensiero e di giudizio della Fondazione convenuta, nell'esplicazione dell'attività di verifica dell'autenticità dell'opera in questione, rilevando che la mancata produzione dello statuto non consentiva di verificare un eventuale obbligo della Fondazione di pubblicazione delle opere nei suoi archivi in conformità agli esiti delle controversie giudiziarie, né l'assunzione di analoghi impegni anche solo la richiesta dell'originario proprietario dell'opera e non sussisteva un interesse qualificato della collettività ad aver conoscenza dell'esito di tali controversie”*.

Entrambe le parti ricorrevano in appello con distinti ricorsi, poi riuniti, e la Corte di Appello di Milano rigettava quello promosso dalla Fondazione e accoglieva l'altro riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo ammissibile l'azione di accertamento dell'opera come autentica e attribuibile a Lucio Fontana in quanto *“l'opera d'arte, oltre a una valenza intellettuale ed estetica, presentava anche un valore commerciale, come bene di scambio – e come tale la paternità artistica, costituiva un elemento essenziale del contratto di compravendita – e l'incertezza determinata dal rifiuto della Fondazione d'autenticare l'opera rendeva concreto l'interesse dell'attrice a conseguire il richiesto accertamento, dato che l'autenticazione conferiva all'opera una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà”*.

Non vi erano dubbi circa l'attribuzione dell'opera a Lucio Fontana come dichiarato dal consulente tecnico del Tribunale di Milano, sia per le caratteristiche pittoriche che per l'applicazione del telaio per essiccazione del colore, né poteva essere determinante la mancanza della firma (la stessa Fondazione tramite il proprio consulente non aveva messo in dubbio che l'opera appartenesse a Fontana).

Secondo la Corte d'Appello non era condivisibile invece la posizione del Tribunale di rigettare le istanze d'inserimento dell'accertamento dell'autenticità dell'opera nel catalogo del Fontana, gestito dalla Fondazione perché esso aveva la funzione, per volontà dello stesso autore, di *“conservare e valorizzare il suo patrimonio artistico ciò rispondendo all'interesse collettivo alla pubblicazione onde consentire la più estesa fruizione delle opere del maestro, senza perciò ledere la libertà dell'ente morale di esprimere un giudizio differente da quello oggetto dell'accertamento giudiziale e l'istanza di pubblicazione del dispositivo del provvedimento doveva essere accolta, perché misura necessaria a contribuire al ripristino del diritto leso”*.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, la Fondazione è ricorsa in Cassazione e quest'ultima ha sottolineato come non sia ammissibile l'azione di accertamento di autenticità dell'opera d'arte quando non ci sia un interesse concreto e attuale connesso, ma solo astratto e potenziale, in quanto, in tale caso, si configura solo un accertamento di una situazione di mero fatto e quindi inammissibile.

Per contro, è ammissibile quando è prodromica a un'azione risarcitoria, di risoluzione o di annullamento contrattuale.

*“Non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento per fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza”.*

Differente il caso deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23935/2023, avente per oggetto una domanda di risarcimento danni promossa da una società che si era aggiudicata all'asta una scultura attribuita inizialmente a un determinato artista, che poi l'aveva disconosciuta e la società l'aveva chiamato in causa unitamente a chi gliel'aveva venduta.

In tale ipotesi, la Corte di Appello di Milano, riformando la decisione di primo grado, aveva deciso per l'accoglimento perché derivava dall'effettivo e illegittimo disconoscimento dell'artista che era alla base della domanda risarcitoria, quindi risultava sussistere un interesse concreto e attuale in quanto l'accertamento era, senza dubbio, prodromico a ottenere il risarcimento del danno.

Con ricorso per Cassazione, l'artista aveva eccepito, in primo luogo, l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'autenticità della scultura richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 28828/2017. I Giudici di legittimità tuttavia hanno evidenziato come il pregiudizio lamentato dal ricorrente fosse effettivo e non potenziale, dichiarando in via incidentale l'opera autentica e la domanda ammissibile. Il tutto sulla scorta del disconoscimento operato dallo scultore, accertato come illegittimo.

Diversa la situazione di altro giudizio del 2023 che aveva portato la Suprema Corte a interrogarsi sul *“se, vertendo la giurisdizione civile su diritti e non su fatti, esistesse o meno un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamentava l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento”.*

Domanda alla quale poi ha risposto che *“non si può ritenere ammissibile un'azione di accertamento a tutela del bene giuridico d'arte, in relazione a una qualità (ossia la paternità artistica) del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera”.* E ancora, che la pubblicazione dell'accertamento sul catalogo della Fondazione costituisce un mezzo diretto a valorizzare la proprietà dell'opera, si ricordi che il professionista è obbligato a rilasciare all'acquirente documentazione sull'autenticità dell'opera o la sua probabile attribuzione o provenienza ex art. 64 del D. Lgs. n. 42/2004 (*Codice dei beni culturali*), sottolineando che non esiste nel nostro ordinamento un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte tutelabile *erga omnes* anche al di fuori di un rapporto obbligatorio, con un'azione di mero accertamento.

La Cassazione ha escluso che ci possa essere un interesse della collettività a vedere inserito nel catalogo quell'opera dichiarata autentica, perché non è un bene costituzionalmente tutelato che peraltro dovrebbe prevalere su quello della manifestazione del pensiero, questo sì riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione, di cui la Fondazione – ente morale privato – è titolare e *“non è in possesso di alcun potere pubblicitario di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu”.*

E non ha nessuna obbligazione contrattuale nei confronti del proprietario dell'opera, vale a dire che non è vincolata a esprimere un parere sulla sua autenticità e/o a inserire l'opera nel catalogo.

Quindi, *“l'accertamento dell'autenticità dell'opera non gode di tutela rafforzata rispetto a qualunque altro accertamento giudiziario, in tal caso, sarà onere del proprietario dell'opera dar conto dell'accertamento ai potenziali acquirenti o comunque, trovati appositi canali pubblicitari (ad esempio le case d'asta), circa il prezzo dell'opera, del pari non è necessario che la relativa quotazione debba presupporre l'inclusione in un catalogo privato, dato che esistono apposite agenzie, o case d'asta, che provvedono alla stima del bene, secondo i criteri correnti in materia, specie nell'ambito di un mandato di vendita del bene”.*

Si ricordi che il catalogo d'arte è un libro che contiene informazioni costituite da testo e immagini sulle

opere di un'artista o solo di quelle comprese in un determinato periodo o nelle quali ha adoperato una determinata tecnica oppure il catalogo può riguardare un'esposizione di opere d'arte appartenenti a più artisti, in questo caso si parla di collezione.

È un testo importante per tutti coloro che sono interessati – artista, musei, collezionisti, galleristi, etc. – perché il catalogo fa chiarezza su quali siano e quali caratteristiche abbiano le opere dell'archivio di quell'artista o di quella collezione.

Il primo esemplare di catalogo o di qualcosa di molto simile, si suole far risalire al 1673, quando, in occasione dell'esposizione del *Salon des Artistes Francais*, venne pubblicata la prima edizione di un libro dal titolo "*Liste des tableaux et pieces de sculpture*" che illustrava il percorso da seguire per la visita. Vi furono, in seguito, edizioni successive arricchite da descrizioni storico-artistiche.

È del 1789 un altro catalogo di cui si ha notizia che conteneva le misure, le tecniche, la provenienza, i disegni preparatori e la biografia degli artisti delle opere che erano state trafugate come bottino di guerra ed esibite nel *Salon Carré del Louvre* per celebrare Napoleone.

Dal punto di vista normativo, il catalogo è un'autonoma opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore se dotato del carattere della creatività e autore è colui che lo ha organizzato e diretto.

La decisione della Cassazione del 2025 ha risolto un contrasto tra il Tribunale di Milano e quello di Roma, perché mentre il primo riteneva che il mancato riconoscimento dell'autenticità di un'opera da parte di una Fondazione fosse di per sé un danno per il collezionista, in quanto ne azzerava il valore e quindi se non impediva, sicuramente rendeva meno agevole la vendita, il secondo invece, sosteneva che un Tribunale potesse pronunciarsi sull'autenticità solo se ci fosse stato un danno concreto e dimostrabile. La Suprema Corte ha aderito a questa seconda interpretazione, vale a dire che, senza un danno specifico e provato, un Tribunale non possa pronunciarsi sull'autenticità dell'opera e ove lo faccia, non c'è comunque alcun obbligo da parte della Fondazione di inserirla in archivio e catalogo.

La questione si è posta perché la legge sul diritto d'autore non dice né chi siano i soggetti legittimati al rilascio del certificato d'autentica, né quale sia il criterio in ragione del quale l'autenticazione una volta rilasciata possa essere considerata una prova privilegiata.

Se l'artista è vivente è, senza dubbio, suo il diritto di autenticare l'opera come facoltà rientrante nel diritto morale di paternità, in quanto "*l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera*" (ex art. 20 Legge sul diritto d'autore).

Alla sua morte il diritto si trasferisce ad alcuni familiari dell'artista (ex art. 23 citata legge), sulla presunzione che possano aver conosciuto la vita e la sua produzione artistica, ossia "*al coniuge e ai figli e, in loro mancanza, ai genitori e agli altri ascendenti e ai discendenti diretti*".

Non spetta solo a questi in ragione della libertà di espressione di cui all'art. 21 della Costituzione. Difatti, la giurisprudenza ha affermato, da un lato, che "*la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero*" (Trib. Roma, 14 giugno 2016) e, dall'altro, che "*l'expertise – vale a dire il documento contenente il parere di un esperto, considerato competente e autorevole, in merito all'autenticità e all'attribuzione di un'opera d'arte – può essere rilasciato da chiunque sia tale cioè competente e autorevole, non trattandosi di un diritto riservato in esclusiva agli eredi dell'artista*" (Trib. Roma, 16 febbraio 2010, n. 3425).

Non solo il coniuge, i figli o i parenti più prossimi di un'artista defunto hanno quindi il diritto di affermare che un'opera è stata eseguita o meno dall'artista stesso, ma questa facoltà spetta in realtà a chiunque, sul mercato, sia considerato competente.

Il Tribunale di Roma nel 2016 era stato adito dal proprietario di un quadro che aveva citato gli eredi di un artista e la sua fondazione perché aveva richiesto una dichiarazione di autenticità a quest'ultima, che si era resa disponibile ma solo se il richiedente avesse sottoscritto un contratto che escludeva ogni sua responsabilità in ordine all'analisi dell'opera e al rilascio del parere sull'autenticità.

L'attore però si era rifiutato considerando illegittima tale richiesta della fondazione e si era rivolto al Tribunale per domandare l'accertamento dell'autenticità e la condanna della convenuta per il comportamento ritenuto illegittimo.

Il Tribunale romano, dal canto suo, ha dichiarato legittimo il contratto proposto dalla Fondazione, contenente la clausola di esonero della responsabilità e in generale legittimo il suo comportamento, affermando poi che l'attività di autenticazione, essendo espressione del libero pensiero, può essere esercitata da chiunque sia accreditato esperto d'arte e dunque anche dalla fondazione.

Dello stesso avviso è stato sempre il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 2017, ove ha affermato che *“non è configurabile, pur nella discordanza dei pareri degli esperti, un diritto all'accertamento giudiziale della paternità di un'opera d'arte che, oltretutto in fatto, darebbe a sua volta luogo a un parere meramente probabilistico sulla riconoscibilità dell'opera a quell'artista”*.

In questo caso una società di intermediazione e commercializzazione di opere d'arte aveva venduto, per l'importo di Euro 40.000,00, a un noto collezionista, un'opera *“senza titolo 1973/1978 smalto su tela”* che la Fondazione Mario Schifano aveva autenticato.

Il collezionista, una volta acquistatala, aveva a sua volta chiesto all'Archivio Mario Schifano di inserirla nell'archivio generale dell'autore, ma aveva ricevuto un netto rifiuto perché a dire dei suoi responsabili *“non sussistevano elementi sufficienti per potere attribuire tale opera alla mano del pittore defunto”* e così il collezionista aveva chiesto e ottenuto la restituzione del prezzo pagato da parte della società, corrisposto mediante permuta con altra opera certificata di pari valore.

La detta società aveva quindi citato dinanzi al Tribunale di Roma l'Archivio Mario Schifano per l'accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera e il risarcimento del danno quantificato nell'importo di Euro 40.000,00, ossia pari al prezzo che aveva restituito mediante permuta al collezionista.

Ancora, il Tribunale di Roma, con sentenza del 2018, ha escluso l'ammissibilità di una domanda volta ad accertare l'autenticità di un'opera d'arte perché si trattava di mero accertamento di un fatto storico.

Nel caso di specie, un privato aveva ricevuto in donazione tre opere senza titolo da parte dell'artista Cy Twombly e una volta deceduto, volendo venderle affidandosi a case d'asta, aveva tutto l'interesse a che fossero riconosciute autentiche da parte della Fondazione di Cy Twombly e dai suoi eredi e che fossero inserite nel catalogo dell'artista.

Entrambi si rifiutarono e le case d'asta ritirarono la disponibilità a occuparsi della vendita, di conseguenza il proprietario delle opere citò in giudizio sia la Fondazione che gli eredi perché venisse accertata giudizialmente la loro autenticità e di conseguenza venissero rilasciati i relativi certificati e inserite le opere nel catalogo dell'artista.

Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande richiamando la sentenza dello stesso Tribunale del 14 giugno 2016, osservando che, sebbene gli eredi possano rivendicare la paternità dell'opera ex art. 23 Legge su diritto d'autore, la facoltà di autenticazione non è un diritto loro riservato in esclusiva in quanto, come già precisato in pregressa decisione del 2010, *“la formulazione di giudizi sull'autenticità dell'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero e pertanto può essere effettuata da qualunque soggetto accreditato esperto d'arte del mercato, fermo*

*restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità di un'opera d'arte ove erroneamente attribuita ad altri o viceversa disconoscerne la provenienza".*

*Inoltre, "la formulazione dei giudizi sull'autenticità di un'opera d'arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero (ex art. 32 Cost.) per cui l'obbligazione gravante sull'esperto chiamato a rendere una perizia, attribuzione o autenticazione, è una semplice obbligazione di mezzi e non di risultato per cui, in base al principio dell'autonomia negoziale, non può essere obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione secondo i desideri del richiedente".*

In tal senso, l'intervento dell'Autorità Giudiziaria non può essere invocato semplicemente per il rilascio di una attestazione di autenticità e/o di una perizia su un'opera d'arte, non rinvenendosi alcuna norma che lo consenta o che preveda tale diritto.

Perché il Tribunale possa intervenire e accertare l'autenticità di un'opera è essenziale l'esistenza di una certificazione poi rivelatasi falsa, ovvero può intervenire ogni qualvolta ci sia la contestazione di paternità dell'opera.

Ancora, con sentenza del 26 giugno 2019, sempre il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in relazione alla richiesta di autenticità giudiziale di opere di Keith Haring ha affermato che *"una volta che l'artista non sia in grado di autenticare l'opera d'arte, l'autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 32 Cost."*

Di diverso avviso la Corte di Appello di Milano, almeno in un primo momento, in quanto con sentenza n. 1054 del 4 maggio 2020, pronunciata in merito alla richiesta di autenticità di una scultura di Lucio Fontana dal nome *"Nature"*, ha ribadito l'ammissibilità della domanda di dichiarazione di autenticità oggetto di contestazioni da parte di terzi, perché funzionale e determinante a garantire piena tutela del diritto di proprietà, in quanto *"compromette significativamente la facoltà del proprietario di vendere la scultura come autentica a un prezzo di mercato corrispondente alle sue effettive caratteristiche nonché di farla circolare nei rapporti con i terzi, tramite esposizioni d'arte, come opera attribuibile al Maestro Fontana sebbene ciò non incida in alcun modo sulla libera manifestazione del pensiero degli esponenti della Fondazione, che da nessuna sentenza potrebbero essere condannati a emettere certificati di autenticità"*.

Tuttavia, nel 2021, con sentenza n. 1238 del 28 aprile, ha mutato orientamento nel riformare una decisione del 2019 con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato apposta per mano di Lucio Fontana la scritta *"Che bel vento di marzo"* dietro alla tela rossa squarciata da due tagli di 46x39 cm, che invece la Fondazione Fontana, aveva dichiarato falsa e minacciato di fare sequestrare.

La Corte di Appello di Milano, aderendo all'orientamento del Tribunale di Roma, ha invece dichiarato la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. della proprietaria della tela che aveva chiesto giudizialmente l'autenticità della stessa perché *"domanda pretestuosa o destituita di utilità ai fini della tutela della sfera giuridica di chi le introduce"* di cui l'art. 100 c.p.c. costituisce un filtro.

Con la decisione della Corte di Cassazione del 2025 viene sostanzialmente conferito un grande potere agli Archivi che sono enti che assumono la forma di fondazioni o associazioni senza scopo di lucro, con il compito di preservare, documentare, autenticare e diffondere le opere, la vita e il lavoro di un artista sminuendo contemporaneamente il ruolo dei collezionisti, perché inevitabilmente gli Archivi autenticando o meno un'opera d'arte ne determinano il valore di mercato e quindi la possibilità di alienarla e determinano così il prezzo a cui possa essere ceduta.

Se è vero infatti che chiunque possa autenticare un'opera d'arte ossia esprimere un parere sulla

paternità dell'opera reso in un *expertise*, ciò basa sulla sua analisi, sulla tecnica adoperata, sulla firma, sulla documentazione fornita a supporto, sulla ricostruzione di eventuali trasferimenti ed è chiaro che l'autorevolezza del parere dipenderà dall'esperienza di chi rende quel parere e va da sé che quello dell'Archivio è considerato il più autorevole perché dedica la sua vita a conservare e promuovere quel determinato artista.

Si pensi, ad esempio, al caso dei procedimenti avviati dalla Fondazione Albers in Italia, dove i pareri resi dalla stessa non sono mai stati messi in discussione e sono prevalsi su quello reso dal CTU nominato in giudizio. Ciò è avvenuto in quanto quest'ultimo considerato critico generalista, non così esperto come Nicholas For Weber, Direttore della Fondazione Albers, e il Tribunale di Torino, con sentenza del primo luglio 2022, dopo che il Giudice aveva analizzato le modalità con le quali il parere era stato rilasciato dal CTU, ha ritenuto quello del direttore "assolutamente attendibile".

È necessaria allora una valutazione caso per caso per capire come lavora la Fondazione e sulla base di quale esperienza acquisita in merito alle opere e la vita di quell'artista che cura.

Questo non vuole dire che le Fondazioni e le Associazioni, in genere gli Archivi, siano esenti da errori. Anzi alcuni sono stati anche eclatanti, gravi perché sono andati a incidere sul valore di mercato dell'opera.

Si pensi al caso del dipinto "Movimento Danza" di Gino Severini che le due figlie viventi avevano riconosciuto del padre ma la prof. Daniela Fonti, massima esperta di Severini, si era rifiutata di inserirlo nel Catalogo Ragionato dell'artista perché aveva dubbi sull'autenticità e così la casa d'Aste Christie's, a cui il collezionista proprietario del dipinto aveva dato l'incarico di venderlo, si era rifiutata di farlo.

Il collezionista intentava una causa di annullamento per vendita di *aliud pro alio* per difetto di autenticità e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 11 dicembre 2020, ha infine deciso per l'annullamento del contratto di vendita stante la "mancanza di certezza della paternità dell'opera in capo a Gino Severini e il ritiro dell'opera dall'asta già prevista da parte di Christie's, autorevole casa d'aste, in grado di influenzare con le sue decisioni il mercato dell'arte concluse trattarsi di errore essenziale sulle qualità della cosa venduta".

In definitiva, allo stato attuale, in Italia non esiste alcuna modalità di certificazione univoca e ufficiale di autenticità di un'opera d'arte. La legge sul diritto d'autore non indica chi siano i soggetti legittimati al rilascio del certificato d'autenticità, né dispone una gerarchia tra i soggetti menzionati nelle proprie disposizioni, né prevede alcun criterio affinché l'autentica rilasciata sia considerata quale prova privilegiata.

Tale opacità, come visto, regna sovrana anche sotto il profilo eminentemente processuale. Non vi è alcun soggetto predeterminato la cui certificazione d'autenticità costituisca prova incontestabile o privilegiata nel processo, per certi versi neanche l'autentica da parte dell'artista medesimo. Su tale ultimo punto va evidenziato che, in sede penale, "nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma" (art. 9 della Legge n. 1062/1071), con ciò operando una *capitis deminutio* dell'artista, riducendolo a mero testimone sull'autenticità delle proprie opere, come notoriamente avvenuto nei celebri casi inerenti a lavori di Giorgio De Chirico.

\*\*\* This work is peer-reviewed \*\*\*

Copyright © Author(s)

Licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

Persistent Identifier (PID) ARK: [ark:/56778/7233](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:5:1-64564-p0011-9)

---

# AEQUITAS MAGAZINE

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

*Aequitas Magazine* è un **periodico a cadenza mensile**, aderente alle buone pratiche editoriali (BOAI e COPE), *on line, open access e peer-reviewed*. Accetta lavori in Italiano e in Inglese.

Si contraddistingue per uno spirito scientifico informato al principio dell'*Aequitas* romana, funzionale ove il diritto vigente o la sua concreta applicazione si rivelino, in qualche misura, fallaci o incongrui, assicurando il giusto grado di elasticità a fronte della rigidità normativa che rischia di non realizzare le soluzioni più eque o appropriate ai tempi. Nell'odierna realtà, in continua e celere evoluzione, tra esigenze sempre nuove di tutela e regolamentazione, il diritto e la sua applicazione non possono prescindere da uno stretto, perpetuo e dinamico nesso con i valori di giustizia, buon senso, dignità umana e concreta equità.

Si connota dunque per un approccio eminentemente trasversale, multidisciplinare e intersettoriale, orientato a veicolare il dibattito scientifico verso una chiave di lettura che tenga conto di tutti i valori effettivamente in gioco, per stare al passo coi tempi in maniera attenta, giusta e ragionevole. Analizzare e comprendere la polifattorialità della realtà e dei fenomeni umani, in omaggio al *principio di Complessità* di Edgar Morin, è la metodologia elettiva.

In tale solco, la Rivista affronta soprattutto tematiche inerenti ad intersezioni e connessioni tra discipline: il diritto da un lato, antropologia, bioetica, geopolitica, storia e tecnologia dall'altro.

SSD "*Sociale*": Area 12 "*Scienze giuridiche*" - Aree Tematiche della Rivista:

- Current case law: Giurisprudenza contemporanea (es. Sezioni Unite di Cassazione)
- Current legal issues: Questioni giuridiche di rilevante attualità sociale, culturale e geopolitica
- Diritto Civile | Civil Law
- Diritto Penale | Criminal Law
- Diritto e Antropologia | Law & Anthropology
- Diritto e Bioetica | Law & Bioethics
- Diritto e Storia | Law & History
- Diritto e Tecnologia | Law & Technology



**AEQUITAS MAGAZINE**

[www.aequitasmagazine.it](http://www.aequitasmagazine.it)

Rivista mensile open access peer-reviewed

Indicizzata in DOAJ e ROAD

ISSN 3035-0271 | ISSN 3035-4803

Codice CINECA E277033

Edita da Aequitas Magazine (c.f. 93089850635)  
Associazione culturale di Ricerca e Studi giuridici

**Volume n. 4 – Aprile 2025**

**in copertina Joan Miro, *Terra laurada*, 1923-24**